

STRATEGIA

contro l'uso del veleno in Italia

*Misure per conoscere e contrastare
l'avvelenamento di animali selvatici e domestici*



Progetto LIFE Natura ANTIDOTO
www.lifeantidoto.it



STRATEGIA

contro l'uso del veleno in Italia

*Misure per conoscere e contrastare
l'avvelenamento di animali selvatici e domestici*



Progetto LIFE Natura ANTIDOTO
www.lifeantidoto.it



Testi: Anna Cenerini¹, Guido Ceccolini², Erika Ciarrocca³, Rosario Fico³,
Michele Pezone⁴

Collaborazione: Monica Di Francesco¹, Marco Panella⁵

¹ Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

² Associazione CERM Centro Rapaci Minacciati

³ Centro di Referenza Nazionale per la Medicina Forense Veterinaria
dell'Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana

⁴ Lega Nazionale per la Difesa del Cane

⁵ Corpo Forestale dello Stato

Grafica: Biodiversità sas, Rocchette di Fazio, GR

Fotografie: G. Ceccolini; A. Cenerini; M. Di Francesco, R. Gasbarri; A.
Mango, G. Santori; archivio Centro di Referenza Nazionale per
la Medicina Forense Veterinaria dell'Istituto Zooprofilattico delle
Regioni Lazio e Toscana

Stampa: EditPress srl - Castellalto (TE)

Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
Via del Convento, 1
67010 Assergi (AQ)

www.gransassolagapark.it

www.lifeantidoto.it

Il Progetto LIFE ANTIDOTO viene realizzato
in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato



Eukanuba

Alimenti Eukanuba supporta il progetto ANTIDOTO
con la fornitura degli alimenti
per i cani dei Nuclei Cinofili Antiveleno

Prodotto realizzato con il cofinanziamento
dello strumento finanziario LIFE della Comunità Europea



Indice

1. Introduzione	5
1.1 Come combattere l'uso illegale del veleno	5
1.2 L'uso del veleno contro la fauna	6
2. I Nuclei Cinofili Antiveleno	9
2.1 Gli obiettivi dell'attività dei Nuclei Cinofili Antiveleno	9
2.2 Gli NCA del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ..	11
2.3 Formazione e gestione di un Nucleo Cinofilo Antiveleno	14
2.4 Misure complementari all'impiego di Nuclei Cinofili Antiveleno	20
3. Strategia contro l'uso del veleno	24
3.1 Obiettivi della Strategia	24
3.2 Incoraggiare ed agevolare la denuncia dei casi di sospetto avvelenamento	24
3.3 Favorire la conoscenza dell'impatto dell'uso del veleno contro la fauna	25
3.4 Prevenire l'uso del veleno contro la fauna	25
3.5 Perseguire l'uso del veleno contro la fauna	28
4. Proposta di una nuova normativa nazionale sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati	32
5. L'uso del veleno in Italia. Situazione e normativa di riferimento	42
5.1 L'uso del veleno contro la fauna in Italia negli anni 2005-2009	42
5.2. La normativa vigente in merito agli avvelenamenti	50
5.2.1 L'Ordinanza Ministeriale 10 febbraio 2012	50
5.2.2 Utilizzo sostenibile dei pesticidi	53
5.2.3 Avvelenamento di animali: le responsabilità penali	54

Progetto LIFE Natura ANTIDOTO



www.lifeantidoto.it



Ogni anno in Europa un considerevole numero di animali selvatici e domestici muore, tra atroci sofferenze, per essersi cibato di carcasse o bocconi avvelenati.

Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga impiega una nuova ed efficace arma per combattere l'uso illegale del veleno: cani addestrati a trovare bocconi e carcasse avvelenati che lavorano con un team specializzato composto da addestratori, veterinari e personale del Corpo Forestale dello Stato.

In uno scenario tra i più suggestivi d'Italia i Nuclei Cinofili Antiveleno fronteggiano una delle minacce "umane" più gravi per la conservazione di molte specie di mammiferi e rapaci.

Ciò grazie al progetto LIFE Natura ANTIDOTO, cofinanziato dalla Commissione Europea, ed alla collaborazione delle Regioni spagnole Andalusia ed Aragona e del Corpo Forestale dello Stato.

Il Progetto LIFE Natura ANTIDOTO ha la durata di cinque anni (01/01/2009-31/12/2013) ed un budget di 1.411.144 Euro.



Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, secondo in Italia per estensione con circa 150.000 ha di superficie, è collocato nell'Appennino centro-meridionale e ricade nelle regioni Abruzzo, Lazio e Marche.

1. Introduzione

1.1. Come combattere l'uso illegale del veleno

I numerosissimi animali domestici e selvatici che vengono rinvenuti ogni anno in Italia morti a causa dell'ingestione di sostanze tossiche costituiscono soltanto la punta di un grande iceberg.

Nonostante il fatto che questo irresponsabile, inutile e barbaro uso del veleno contro la fauna possa determinare un grave impatto sulla salute pubblica e sulla biodiversità, infierendo gravi colpi a numerose specie selvatiche, talune delle quali già precipitate in uno stato critico di conservazione, sono pochi i soggetti che si impegnano a contrastare il fenomeno e quei pochi, seppure virtuosi, si trovano spesso a combattere una battaglia con armi spuntate.

La scarsa conoscenza dell'entità del fenomeno, delle sue cause e delle sue conseguenze impedisce di poter pianificare efficaci misure di prevenzione e contrasto; all'oggettiva difficoltà di individuare i responsabili di un avvelenamento si aggiunge, talora, anche la scarsa formazione dei soggetti preposti alle indagini ed agli accertamenti diagnostici.

Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga sta attuando numerose azioni per favorire la conoscenza ed il contrasto dell'uso illegale del veleno grazie al progetto LIFE+ Natura ANTIDOTO, del quale l'Ente Parco è il beneficiario coordinatore.

Molte delle azioni intraprese, a partire dal 2009, risultano assolutamente innovative per il nostro Paese, prima tra tutte l'impiego di Nuclei Cinofili Antiveleno, che si stanno rivelando uno strumento efficace ed insostituibile.

Questo manuale raccoglie le esperienze maturate e le conoscenze acquisite dall'Ente Parco Gran Sasso-Laga durante questo complesso ed articolato percorso, nel quale è affiancato dal Corpo Forestale dello Stato e supportato dal Centro di Riferenza Nazionale per la Medicina Forense Veterinaria. Il documento propone, inoltre, misure pratiche e disposizioni normative che possono risultare utili agli amministratori, ai legislatori, ai corpi di polizia, ai veterinari ed alle associazioni che vogliano avversare efficacemente l'uso del veleno.

La prima parte del manuale è dedicata ai Nuclei Cinofili Antiveleno; vi si descrive l'attività che svolgono i due NCA che sono operativi nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga dal 2010, quindi vi si definiscono

le linee guida per la formazione e gestione di un Nucleo Cinofilo Anti-veleno, per agevolare gli eventuali soggetti, istituzionali e non, che volessero attivare simili unità in altre aree italiane.

La seconda parte del manuale costituisce la vera e propria "Strategia", cioè un insieme di indicazioni, di varia natura, finalizzate a contrastare l'uso del veleno. A complemento della Strategia è inserita anche una bozza di proposta di legge.

L'ultima parte del manuale riporta un compendio dello studio sui casi di avvelenamento registrati in Italia tra il 2005 ed il 2009 effettuato dal Centro di Referenza Nazionale per la Medicina Forense Veterinaria e, infine, cenni sulla normativa di riferimento nel nostro Paese in merito agli avvelenamenti.



1.2 L'uso del veleno contro la fauna

In Europa l'impiego di sostanze tossiche per eliminare animali considerati competitori nell'attività venatoria o dannosi per il bestiame e le coltivazioni affonda le sue radici in epoche remote. Senza dubbio il bersaglio storico e più illustre di questa pratica, per molti secoli del tutto legale se non addirittura incoraggiata, è stato il lupo, annientato in vaste aree europee ad opera, in special modo, della stricnina, arrivata in Europa nel XVI secolo attraverso gli Arabi.

E' stato soprattutto dal XIX secolo che l'uso del veleno, associato ad altre forme di persecuzione, ha inflitto colpi gravissimi al lupo ed ha determinato il declino inarrestabile di varie specie di rapaci necrofagi, vittime secondarie dell'uso del veleno. Miglior sorte non è toccata all'orso.

Mentre in Italia il lupo e l'orso sono riusciti a sopravvivere grazie allo spopolamento di ampie zone appenniniche iniziato nel dopoguerra, che ha lasciato loro campo libero, ed a progetti di recupero, due specie di avvoltoi, l'avvoltoio monaco ed il gipeto, si sono estinte nel nostro paese ed altre due sono state ridotte al lumicino, il grifone (sopravvissuto in Sardegna con una piccola popolazione, tutt'ora periodicamente colpita dal veleno) ed il capovaccaio

(relegato a nidificare in Basilicata, Calabria e Sicilia con meno di sei coppie, ossia praticamente estinto). Solo grazie a recenti progetti di reintroduzione il gipeto ed il grifone sono nuovamente presenti nella penisola italiana.

In Italia, ai giorni nostri, una delle principali motivazioni che spingono ad utilizzare il veleno contro la fauna selvatica, pratica illegale dal 1977, continua ad essere la stessa di molti secoli fa, vale a dire il tentativo di limitare la competizione con i predatori per le specie cacciabili e di ridurre i danni dei predatori sul bestiame.

Non è questa la sede per ribadire l'importante ruolo svolto dai predatori nelle dinamiche naturali né per ricordare come l'uso del veleno rappresenti più una sorta di ritorsione nei confronti dei predatori, ancorché vile e barbara, che non una soluzione a lungo termine di qualsivoglia conflitto con essi.

E' importante, invece, sottolineare il fatto che le vittime del veleno fanno le spese di una discutibile gestione del territorio, dell'attività venatoria e dell'allevamento e che, dunque, per ridurre le cause scatenanti dell'uso del veleno, sia indispensabile agire anche a livello gestionale.

Posto che una certa "quota" di predazione sulle specie cacciabili è, ovviamente, inevitabile, bisogna tenere in considerazione il fatto che il numero di individui di varie specie di interesse venatorio è diminuito a causa del profondo e diffuso cambiamento insorto nell'uso del territorio (con l'antropizzazione di vaste superfici) e nelle stesse pratiche agricole (*in primis* la cosiddetta "industrializzazione" dell'agricoltura: colture estensive, scomparsa di siepi e grandi alberi, massiccio uso di fertilizzanti e fitofarmaci). Attorno agli anni '70 del XX sec. a questo elemento si è associato anche il picco massimo del numero di cacciatori, in un territorio ormai povero di fauna cacciabile.

Questi fattori hanno favorito l'incremento dell'uso del veleno e, inoltre, hanno portato alla prassi, ormai consolidata, di immettere annualmente migliaia di individui di specie cacciabili. Questa pratica venatoria "artificiosa" è, a sua volta, un fattore che favorisce l'uso del veleno, con il quale si tenta di limitare la predazione sugli esemplari liberati che, invece, vengono decimati soprattutto da problemi di natura sanitaria.

Per quanto riguarda l'annoso conflitto predatori-zootecnia molto si è fatto, soprattutto in alcune aree protette, per incoraggiare l'attuazione di misure di protezione del bestiame e per risarcire gli allevatori in tempi ragionevoli dei danni subiti per predazione. Questi accorgimenti sono senza dubbio indispensabili considerato che l'allevamento, oltre a rappresentare una fonte

di reddito tradizionale ed insostituibile in molte aree italiane, costituisce una pratica preziosa per la conservazione di ambienti rari e ricchi di biodiversità e, paradossalmente, anche per la sopravvivenza di molti di quei rapaci necrofagi che sono vittime secondarie dei bocconi avvelenati.

A causa della scomparsa del lupo da molte aree italiane verificatasi nei secoli passati, è venuta meno la pratica usuale di far pascolare il bestiame sorvegliato da un pastore e dai cani da guardiania e di ricoverarlo in luogo sicuro durante la notte con il risultato che, ad oggi, il bestiame spesso pascola senza alcuna protezione.

Per di più ancora non è stato affrontato risolutivamente il problema del randagismo (incluso quello dei cani da guardiania abbandonati) e del vagantismo, che, in molte aree naturali e non, innesca l'uso del veleno.

Un ulteriore fattore scatenante che riveste un certo rilievo è quello che potremmo definire il "business del tartufo". Negli ultimi anni, infatti, in alcune aree italiane la ricerca del pregiato tubero ha assunto un valore socio-economico di rilievo e sono frequenti casi di avvelenamento di cani (ed animali selvatici) dovuti ad una insana competizione tra tartufai. Solitamente i bocconi avvelenati vengono sparsi all'inizio della stagione di raccolta per scoraggiare, attraverso l'eliminazione diretta dei cani, i cercatori concorrenti a frequentare una certa zona. Anche la difficile convivenza negli stessi territori tra tartufai e cacciatori pare essere un motivo di utilizzazione del veleno.

Sono, infine, in aumento i casi di avvelenamento che si verificano in aree urbane e che sono frutto di banali attriti tra vicini di casa o dell'insofferenza nei confronti di cani e gatti randagi.

Se i dati raccolti dal Centro di Referenza Nazionale per la Medicina Forense Veterinaria dell'Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana sugli episodi di avvelenamento conosciuti (cap. 5.1) permettono di individuare le principali motivazioni alle quali è da ricondurre l'uso del veleno, il *gap* abissale di conoscenze impedisce, purtroppo, la possibilità di attribuire a ciascuna di esse un proprio peso specifico nell'incidenza del fenomeno che, in ogni caso, potrebbe variare in maniera significativa a livello locale.

Solamente una raccolta omogenea e coordinata dei casi di avvelenamento darebbe l'opportunità di individuare con precisione, su piccola scala, le motivazioni prevalenti per l'uso del veleno e ciò è imprescindibile per poter calibrare opportunamente le misure da intraprendere contro l'uso del veleno.

2. I Nuclei Cinofili Antiveleno

2.1 Gli obiettivi dell'attività dei Nuclei Cinofili Antiveleno (NCA)

I Nuclei Cinofili Antiveleno sono uno strumento innovativo ed efficace nella lotta all'uso del veleno. I cani hanno capacità olfattive straordinarie che li rendono una risorsa preziosissima nella ricerca di bocconi o carcasse avvelenati. Impiegati dal 2004, per la prima volta nel mondo, in Andalusia (Spagna) e dal 2010 anche nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, i Nuclei Cinofili Antiveleno si stanno dimostrando un valido strumento di contrasto all'uso illegale del veleno.

Il loro impiego, infatti, incide sui tre obiettivi principali ai quali deve puntare un'efficace strategia di contrasto all'avvelenamento volontario:

- la conoscenza del fenomeno;
- la prevenzione del fenomeno;
- la persecuzione del reato.

1) La conoscenza del fenomeno

Il rinvenimento di una carcassa o di un boccone avvelenato è, soprattutto in un ambiente naturale, un evento del tutto casuale; anche le ispezioni a vista effettuate dal personale di polizia hanno scarsissime possibilità di successo. Non è detto, poi, che il rinvenimento di un animale selvatico da parte di un privato cittadino venga sempre segnalato. Ne deriva il fatto che i casi di avvelenamento di animali selvatici siano largamente sottostimati.

L'impiego di un NCA consente di ispezionare "olfattivamente" vaste superfici, con efficacia e velocemente, perciò può far emergere, se effettuato con regolarità, la situazione reale dell'uso del veleno in un territorio ed il suo impatto sulla fauna nonché permettere la creazione di mappe di rischio per la presenza di veleno.

La conoscenza delle aree maggiormente sensibili, dell'eventuale stagionalità degli avvelenamenti e della tipologia di sostanze tossiche impiegate costituiscono informazioni fondamentali per risalire alle cause scatenanti il fenomeno ed ai potenziali responsabili e consentono di predisporre, a ragion veduta, una mirata intensificazione degli sforzi di vigilanza, di prevenzione e di repressione.

2) La prevenzione

La presenza sul territorio di Nuclei Cinofili Antiveleno in grado di portare alla luce un reato usualmente non rilevato (e non punito) costituisce una forte misura deterrente, amplificata dalla possibilità che gli NCA effettuino, sempre in sinergia con le forze di polizia, perquisizioni di automezzi ed edifici.

Per massimizzare tale effetto deterrente è necessario che l'operatività degli NCA sia largamente conosciuta, soprattutto in quei "settori" che si ritengono maggiormente a rischio per l'uso illegale del veleno. La divulgazione della presenza degli NCA è, quindi, un elemento indispensabile in una strategia contro l'uso dei bocconi avvelenati.

L'NCA svolge anche un ulteriore, importante ruolo ossia quello di minimizzare le conseguenze dell'uso illegale del veleno svolgendo una bonifica accurata delle aree interessate da episodi di avvelenamento. Il rinvenimento di un animale morto per avvelenamento o di un boccone avvelenato può far presupporre che vi siano altre carcasse o altri bocconi sparsi nei dintorni. Non rimuoverli significa che altri animali potranno ingerirli, innescando una lunga catena di morte.

Per bonificare il territorio in maniera capillare può non bastare compiere un'ispezione "a vista" perciò è imprescindibile l'intervento tempestivo di un Nucleo Cinofilo Antiveleno.

3) La persecuzione del reato

Individuare una carcassa o un boccone avvelenato significa anche avere qualche *chance* di poter individuare l'avvelenatore. Questo dipende in larga misura dalla cooperazione tra i vari soggetti che entrano in gioco, dalla loro efficienza e tempestività:

- l'NCA, per l'individuazione di ulteriori bocconi, carcasse o materiali venuti in contatto con il veleno presenti nei dintorni;
- la forze di polizia, per la conduzione delle indagini, la repertazione dei campioni ecc.;
- il veterinario (della ASL, libero professionista o di un Parco Nazionale ecc.), per l'eventuale diagnosi di sospetto avvelenamento e l'invio dei campioni all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di competenza;
- l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di competenza, per la necropsia, le analisi tossicologiche ed eventuali analisi genetiche sui campioni.

2.2 Gli NCA del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Il Parco Nazionale Gran Sasso-Laga dispone attualmente di due Nuclei Cinofili Antiveleno composti da un totale di cinque cani: tre pastori belga malinois, un labrador ed un border collie. Il primo NCA è composto da un conduttore, dipendente dell'Ente Parco, da due pastori belga malinois e dal border collie. Il secondo NCA è composto da un conduttore, Sovrintendente del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato (CTA/CFS, organismo di vigilanza del Parco), da un pastore belga malinois e dal labrador. La Junta de Andalucía si è occupata dell'addestramento dei cinque cani e della formazione dei due conduttori degli NCA del Parco, che hanno potuto svolgere, in Andalusia, un lungo corso sulla tecnica di addestramento dei cani e sulla metodologia di lavoro sul campo.

L'impiego dei due Nuclei Cinofili Antiveleno nel Parco ha avuto inizio nel 2010. Attualmente i cani riescono ad individuare le sostanze tossiche maggiormente impiegate in Italia per il confezionamento di bocconi avvelenati (pesticidi carbammati, organofosfati e organoclorurati, molluschicidi, rodenticidi anticoagulanti e non, vedi pagg. 48-49) nonché a rilevare le carcasse di animali morti avvelenati.

I bocconi avvelenati impiegati per l'addestramento vengono confezionati dal veterinario dell'Ente in un laboratorio chimico a norma, del quale dispone il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Gli NCA operano in sinergia con gli agenti del CTA/CFS, anch'essi opportunamente formati con corsi *ad hoc* sul metodo di conduzione delle ispezioni congiunte con gli NCA e sulle modalità operative da adottare in caso di rinvenimento di bocconi o carcasse presumibilmente avvelenati, tenuti da personale del Parco, del Corpo Forestale dello Stato e del Centro di Referenza Nazionale per la Medicina Forense Veterinaria dell'Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana.

Per gli agenti del Corpo Forestale dello Stato è stato anche prodotto uno specifico opuscolo che è scaricabile nella sezione Documenti del sito www.lifeantidoto.it.



Attività degli NCA del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Gli NCA operano nel territorio del Parco con ispezioni periodiche ed ispezioni di urgenza; talora affiancano gli agenti del CFS in controlli e perquisizioni di aziende o privati sospetti.

Lo staff dell'Ente Parco e lo staff del CTA/CFS svolgono anche corsi di formazione per la gestione di Nuclei Cinofili Antiveleno rivolti a personale CFS di altre aree d'Italia, ad associazioni e guardie volontarie.

Ispezioni periodiche

Le ispezioni periodiche si svolgono una-due volte alla settimana in aree pre-scelte dal CTA/CFS e dall'Ente Parco. Risultano zone prioritarie di ispezione quelle nelle quali si siano verificati pregressi episodi di avvelenamento, venga praticata la ricerca di tartufi, si trovi bestiame al pascolo ecc.

La maggior parte delle ispezioni viene effettuata insieme ad agenti del CTA/CFS del Comando Stazione di competenza, in modo tale da poter disporre di personale che conosca bene il territorio; altrimenti gli agenti CTA/CFS intervengono su segnalazione del conduttore qualora durante l'ispezione siano stati rinvenuti materiali sospetti.

Ispezioni di urgenza

A seguito di episodi di avvelenamento o del rinvenimento di bocconi, gli NCA ispezionano il territorio interessato e ne effettuano la bonifica, consentendo la rimozione di tutto il materiale avvelenato presente.

L'attivazione dei Nuclei Cinofili Antiveleno avviene a seguito della richiesta di intervento inoltrata al Parco e/o al Comando CTA/CFS di Assergi (AQ) da parte del Comando Operativo Regionale (COR) del Corpo Forestale dello Stato (1515). Il COR, a sua volta, viene allertato con la segnalazione di episodi di avvelenamento o di rinvenimento di bocconi da parte di soggetti istituzionali, in particolare da corpi di polizia giudiziaria, ASL, Comuni ed enti gestori di aree protette. Le modalità e la tempistica di intervento vengono concordati tra Ente Parco e CTA/CFS.

Le ispezioni di urgenza vengono svolte dai Nuclei Cinofili Antiveleno assieme ad agenti del Corpo Forestale dello Stato, al veterinario dell'Ente Parco e/o ai veterinari della ASL competente per territorio e vengono attivate nella maniera più rapida possibile sia per non perdere indizi utili per le indagini che per

effettuare quanto prima la bonifica dell'area interessata.

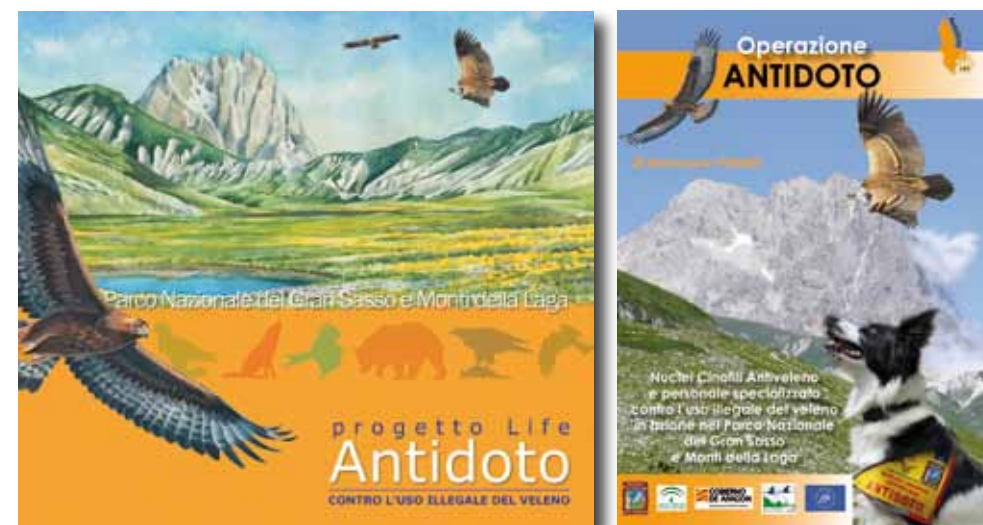
Gli NCA svolgono anche ispezioni al di fuori del territorio del Parco Nazionale Gran Sasso-Laga nel caso in cui si verifichino gravi episodi di avvelenamento ai danni di specie selvatiche, su richiesta esplicita di enti gestori di altre aree protette o del CFS.

Divulgazione NCA = prevenzione

La visibilità degli NCA costituisce un importante segnale di presidio del territorio perciò viene colta qualsiasi opportunità per favorirla ed accrescere così il ruolo deterrente dei Nuclei Cinofili Antiveleno.

Alla capillare opera di divulgazione rivolta a molte categorie di interesse e condotta attraverso attività usuali quali diffusione di articoli e servizi su quotidiani e TV locali, contatti diretti con alcune categorie di interesse, cartellonistica ecc., si aggiunge la partecipazione degli NCA a fiere ed eventi vari del mondo agricolo, venatorio e tartuficolo, nell'ambito dei quali vengono organizzate dimostrazioni dell'attività degli NCA.

Con il progetto LIFE ANTIDOTO il Parco Nazionale Gran Sasso-Laga integra la campagna di sensibilizzazione con la diffusione di prodotti divulgativi quali un DVD-documentario, un opuscolo divulgativo, un depliant per gli allevatori ed un quaderno didattico per le scuole (i prodotti cartacei sono scaricabili nella Sezione Documenti del sito www.lifeantidoto.it).





Gli NCA, inoltre, prendono parte all'attività didattica incentrata sul tema dell'avvelenamento della fauna che viene condotta nelle scuole del Parco effettuando sessioni dimostrative.

Attività e risultati

Tra settembre 2010 e settembre 2012 gli NCA del Parco hanno effettuato:

- 120 ispezioni periodiche nel PNGSML, nel corso delle quali non sono stati rinvenuti bocconi o carcasse avvelenati;
- 20 ispezioni urgenti su chiamata.

Delle 20 ispezioni su chiamata, 12 sono state effettuate al di fuori del PNGSML e sette di queste in aree protette ad esso li-

mitrofe: Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, Parco Nazionale della Majella, Parco Nazionale dei Monti Sibillini e Riserva Naturale Gole del Sagittario (Anversa degli Abruzzi, AQ). Durante quattro delle ispezioni di urgenza sono stati individuati carcasse e/o bocconi avvelenati.

2.3 Formazione e gestione di un Nucleo Cinofilo Antiveleno

L'attivazione di un Nucleo Cinofilo Antiveleno implica la necessità di disporre di:

1. almeno due-tre cani addestrati alla ricerca del veleno;
2. addestratori-conduttori in grado di gestire l'NCA (effettuando l'addestramento giornaliero dei cani e realizzando gli interventi periodici e di urgenza sul territorio).

Scelta dell'addestratore-conduttore

Qualora un organismo pubblico decida di dotarsi di un Nucleo Cinofilo Antiveleno può reperire l'addestratore-conduttore dei cani:

- individuando una figura con esperienza in campo cinofilo all'interno dell'organico dell'ente (è il caso del primo dei due NCA attivi nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, vedi cap. 2.2);

- individuando l'addestratore all'interno dell'organico di un corpo di polizia con il quale collabora (è il caso del secondo NCA del Parco, vedi cap. 2.2);
- rivolgendosi ad addestratori esterni. E' quanto avviene in Andalusia dove la gestione dei due NCA in attività è affidata ad una cooperativa che, sulla base di un contratto stipulato con la Junta de Andalucía, opera 365 giorni all'anno con precise tempistiche e modalità di intervento. Questa opzione solitamente evita molte incombenze gestionali ma implica la necessità di definire bene i termini di operatività del Nucleo e le modalità di interazione con i corpi di polizia giudiziaria con i quali deve cooperare. A lungo termine l'impegno finanziario per le due diverse opzioni risulta, invece, pressoché equivalente.

Scelta ed addestramento del cane

I cani dedicati alla ricerca del veleno devono essere almeno due-tre. I cani lavorano, a fianco del proprio conduttore, uno alla volta e per non più di un'ora ciascuno perché, trascorso questo periodo di tempo, la loro concentrazione tende a calare. Perciò, soprattutto se si devono effettuare ispezioni di vasti territori, è necessario sostituire il cane stanco con un cane "fresco"; in seguito si potrà anche tornare ad impiegare il cane che aveva lavorato in precedenza.

Gli individui che vengono prescelti per far parte di un NCA non appartengono a precise razze ma devono soprattutto presentare le seguenti caratteristiche:

- buon olfatto;
- elevata motivazione al gioco;
- attitudine all'esplorazione;
- elevata socialità.

In Spagna ed in Italia vengono attualmente impiegati cani appartenenti alle seguenti razze: pastore tedesco, cane da acqua spagnolo (perro de agua), labrador, golden retriever, pastore belga, pastore belga malinois e border collie.

I cani iniziano l'addestramento alla ricerca del veleno non appena conclusa la fase di addestramento all'obbedienza. Nel corso dell'addestramento alla ricerca del veleno vengono mano a mano introdotte nuove sostanze da individuare e solo dopo vari mesi il cane è in grado di lavorare sul campo in sicurezza (senza museruola né guinzaglio) e con efficacia.

Un soggetto italiano che voglia procurarsi uno o più cani già addestrati alla

ricerca del veleno per costituire un Nucleo Cinofilo può percorrere due strade:

- procurarsi uno o più cani addestrati o in Andalusia, presso gli addestratori che collaborano con la Junta de Andalucía, oppure in Italia, presso gli allevatori-addestratori che hanno seguito corsi specifici nel Parco Nazionale Gran Sasso-Laga;
- far addestrare uno o più cuccioli dall'addestratore-conduttore prescelto per lavorare sul campo con il futuro Nucleo Cinofilo Antiveleno. Costui potrà apprendere le tecniche di addestramento partecipando ad uno dei corsi di formazione che si tengono periodicamente nel Parco Nazionale Gran Sasso-Laga. I conduttori del Parco possono anche supportare l'addestratore nel corso di tutto il processo di addestramento.

Disporre di un cane addestrato alla ricerca del veleno significa svolgere sessioni di lavoro giornaliere impiegando, da un certo punto in poi, molte sostanze tossiche pure o inserite in bocconi.

Alcune delle sostanze tossiche con le quali vengono confezionati i bocconi avvelenati sono fitofarmaci o altre sostanze che si trovano in commercio. In questo caso è necessario soltanto adottare alcune cautele per maneggiare tali sostanze in sicurezza. Per quanto riguarda, invece, le sostanze di cui è proibito il commercio (es. stricnina e fosforo di zinco) o per alcuni fitofarmaci, per l'acquisto dei quali è necessario disporre di patentino, si pone la necessità di poter usufruire di un laboratorio chimico autorizzato oppure di appoggiarsi a strutture già a norma quali, ad esempio, gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS).

Sarebbe auspicabile che i soggetti che vogliono gestire un NCA potessero contare sugli IZS che dovrebbero farsi carico della preparazione dei bocconi avvelenati (contrassegnati) e del loro smaltimento.

Autorizzazione all'esercizio di NCA

Al momento l'attività dei Nuclei Cinofili Antiveleno, per la sua natura innovativa per l'Italia, non vede alcun tipo di regolamentazione normativa.

E' auspicabile che questo vuoto venga tempestivamente sanato, possibilmente attraverso una normativa regionale *ad hoc* che istituisca un registro regionale dei Nuclei Cinofili Antiveleno abilitati ad operare sul territorio, definendone i requisiti. In attesa che ciò accada, per gli NCA che non operano nell'ambito di un corpo di polizia giudiziaria ma che sono gestiti da associazioni o privati si presenta un problema autorizzativo rilevante dal momento che la detenzione

dei bocconi avvelenati impiegati per l'addestramento dei cani costituisce un reato (vedi cap. 5.2). Pertanto si suggerisce di procedere come segue:

1. stipulare un accordo con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio, nel quale l'Istituto si assuma l'onere di fornire all'NCA e smaltire i bocconi necessari per l'addestramento dei cani, opportunamente contrassegnati e registrati;
2. stipulare un accordo con un corpo di polizia giudiziaria (es. Polizia Provinciale, Corpo Forestale dello Stato) nel quale dettagliare le modalità di collaborazione tra NCA e corpo di polizia per l'attività di ricerca del veleno;
3. richiedere alla Prefettura di competenza l'autorizzazione alla detenzione di bocconi avvelenati per l'addestramento del Nucleo Cinofilo Antiveleno.

Attività di un Nucleo Cinofilo Antiveleno

Un Nucleo Cinofilo Antiveleno opera effettuando ispezioni periodiche ed ispezioni di urgenza. Le ispezioni sul territorio (almeno una-due a settimana), devono essere realizzate prioritariamente nelle aree più a rischio, da individuare in collaborazione con i corpi di polizia giudiziaria locali. Le ispezioni di urgenza vengono effettuate a seguito di episodi di avvelenamento o del rinvenimento di bocconi avvelenati (vedi anche pag. 12).

Perché le ispezioni di urgenza possano essere attivate tempestivamente è indispensabile che l'NCA operi in sinergia con quei soggetti istituzionali che entrano in gioco nel caso di rinvenimento di bocconi o carcasse sospetti sulla base della normativa vigente e, in particolare, dell'Ordinanza Ministeriale del 10 febbraio 2012 "Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati" (vedi cap. 5.2), vale a dire con Servizi Veterinari della ASL, corpi di polizia (Guardie Provinciali, Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato ecc.) e Sindaci.

E' auspicabile che i suddetti soggetti siano informati sulla possibilità di richiedere l'intervento di urgenza del Nucleo Cinofilo Antiveleno al suo ente gestore secondo una prassi ben definita (apposito modulo di richiesta attivazione ecc.).

La ricerca del veleno

Un volta sul luogo oggetto di ispezione, il conduttore suddivide il territorio da perlustrare in più aree e le percorre a zig-zag preceduto dal proprio cane, che rimane sempre sotto il suo controllo visivo.



Se il cane fiuta un boccone avvelenato (o una carcassa) si dirige verso di esso e, dopo averlo raggiunto, si mette in posizione di seduto e vi rimane sino all'arrivo del conduttore, che lo premia con un gioco. A questo punto devono intervenire gli agenti di polizia giudiziaria che valutano l'opportunità di intervento sul posto di un veterinario.

I conduttori di un Nucleo Cinofilo, quindi, devono essere in grado di addestrare il proprio cane alla ricerca del veleno così come di operare correttamente sul campo per cercare bocconi e carcasse avvelenati. E' altresì importantissimo che sappiano come comportarsi sul luogo del ritrovamento per collaborare con il personale di polizia giudiziaria, per non intralciarlo e per non "contaminare" l'area di indagine. Gli addestratori della Junta de Andalucía, i conduttori del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e gli agenti CTA/CFS del Parco sono in grado di insegnare queste metodologie di lavoro ad eventuali nuovi NCA.

Costi indicativi per l'attivazione e gestione di un NCA

L'entità dei costi per l'attivazione e gestione di un NCA dipende, in larga misura, dalla sua organizzazione logistica e, soprattutto, dalla scelta del personale che dovrà occuparsi dell'addestramento dei cani e dell'attività dell'NCA. Se per queste mansioni si ricorre a personale interno (o comunque già stipendiato) i costi "vivi" si riducono sensibilmente anche se dovranno essere previste le spese per la realizzazione di un canile ed, eventualmente, quelle per l'acquisto di in mezzo di trasporto. Analogamente i costi vengono ridimensionati dall'impiego di personale interno per la progettazione del canile e per la direzione dei lavori. Se per l'attività dell'NCA si impiega un soggetto esterno potrà essere quest'ultimo ad occuparsi dell'alloggio degli animali e dell'autoveicolo per i trasferimenti.

La tabella seguente, riferita ad un nucleo composto da tre cani, è puramente indicativa ed include le principali voci di spesa. Non vengono indicati i costi per l'eventuale predisposizione di un laboratorio per la manipolazione di alcune sostanze tossiche per il confezionamento dei bocconi avvelenati

necessari all'addestramento dei cani perché, come accennato a pag. 16, si ritiene consigliabile appoggiarsi a strutture già a norma (Istituti Zooprofilattici Sperimentali *in primis*) che possano occuparsi della preparazione e dello smaltimento dei bocconi.

Dalla tabella si evince che, impiegando personale interno, per il primo anno i costi "vivi" sono assai più elevati (incluso la costruzione di un canile e l'acquisto di un automezzo) rispetto agli anni successivi, per cui l'opzione "affidamento interno" della gestione dell'NCA a lungo termine appare la meno onerosa dal punto di vista dell'investimento finanziario, anche se non di molto. Viceversa dal punto di vista logistico potrebbe risultare più complessa per la necessità di dover seguire più aspetti della gestione dell'NCA.

Qualora si volesse optare per l'affidamento esterno sarà necessario definire con cura le specifiche dell'incarico in modo tale che vi siano garanzie sul benessere dei cani e su di un servizio costante, tempestivo ed efficiente (es. area di attività, n. di ispezioni periodiche settimanali, giorni di reperibilità per ispezioni di urgenza, intervallo massimo di tempo tra la richiesta di intervento di urgenza e l'avvio dell'ispezione ecc.).

Costi NCA al 2012	Gestione interna		Gestione esterna	
	I anno	II anno	I anno	II anno
Voce	Costo Euro	Costo Euro	Costo Euro	Costo Euro
Acquisto n. 3 cani	3.000	-	3.000	-
Costruzione canile e manutenz.	25.000	1.000	-	-
Attività dell'NCA	-	-	34.700*	34.000
Auto dedicata	24.000	500	-	-
Bollo e assicurazione auto	1.000	1.000	-	-
Alimenti e medicinali per i cani	2.000	2.000	-	-
Attrezzature varie per i cani	1.700	600	-	-
Spese veterinarie	1.000	1.000	-	-
Gasolio x interventi (50.000 km)	5.000	5.000	-	-
Totali	62.700	11.100	37.700	34.000
	73.800		71.700	

*il costo include l'acquisto di accessori per i cani (cucce, guinzagli ecc.)

2.4 Misure complementari all'impiego di un Nucleo Cinofilo Antiveleno

Per ottenere buoni risultati sul fronte della lotta all'uso illegale del veleno l'impiego di un Nucleo Cinofilo Antiveleno deve costituire il fulcro di un'articolata rete di misure di prevenzione e contrasto che deve prevedere, tra l'altro, la formazione mirata del personale di polizia giudiziaria e dei veterinari, la pubblicizzazione dell'attività dell'NCA, lo svolgimento di campagne di sensibilizzazione della popolazione e la promozione di misure di mitigazione dei conflitti che possono scatenare l'uso del veleno.

Il ruolo della polizia giudiziaria e del veterinario

L'adozione di protocolli omogenei nel caso di rinvenimento di bocconi o carcasse presumibilmente avvelenati da parte delle varie figure professionali coinvolte è un aspetto prioritario nella lotta all'uso del veleno.

Errori o leggerezze nella repertazione delle prove e nel mantenimento della catena di custodia, nelle fasi di emissione del sospetto diagnostico, di necropsia ed analisi tossicologica nonché errori procedurali nell'iter giudiziario possono condizionare in modo irrimediabile l'esito delle indagini.

E', dunque, fondamentale provvedere ad una formazione mirata ad opera di personale specializzato (agenti di polizia giudiziaria e personale di Istituti Zooprofilattici Sperimentali).

Con il progetto LIFE ANTIDOTO sono stati elaborati:



- un depliant con il compendio di un protocollo operativo per gli agenti di polizia giudiziaria, redatto in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato, scaricabile nella sezione Documenti del sito www.lifeantidoto.it;
- un Manuale operativo per la gestione veterinaria di casi di sospetto avvelenamento, realizzato in collaborazione con il Centro di Referenza Nazionale per la Medicina Forense Veterinaria dell'Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana, che ha ottenuto il patrocinio del Ministero della Salute. Il Manuale operativo è scaricabile nella sezione Documenti del sito www.lifeantidoto.it.

Pubblicizzazione e sensibilizzazione

Una volta attivato un NCA è indispensabile pubblicizzarne l'operatività in maniera costante e capillare perché la possibilità che il reato in questione possa essere scoperto e punito gioca un importante ruolo deterrente.

Ovviamente contrastare l'uso illegale del veleno implica anche la necessità di intraprendere un'attività di sensibilizzazione "generale" al fenomeno. Tra i principali messaggi che devono essere trasmessi figurano quelli che sottolineano come il veleno abbia un impatto devastante su specie minacciate (che spesso risultano vittime collaterali e non bersagli diretti), non sia risolutivo del problema scatenante e possa determinare conseguenze molto più gravi di quelle che un avvelenatore si pone come obiettivo (anche sulla salute pubblica).

La finalità che si persegue è quella che l'avvelenamento venga percepito per quel che è: un atto vile, malvagio ed inutile. Questo messaggio contribuisce a creare un clima generale di rifiuto verso questa barbara pratica, soprattutto se rivolto a quelle categorie che vengono considerate più "inclinati" al suo utilizzo.

E' auspicabile mettere in atto anche una più complessa e completa attività di coinvolgimento degli *stakeholders*, ad esempio mediante il metodo della "comunicazione partecipativa" che può giocare un ruolo insieme conoscitivo, informativo e preventivo.

Questa metodologia è stata impiegata nell'ambito del progetto LIFE ANTIDOTO dall'Università degli Studi de L'Aquila, cattedra di Geografia, che ha prodotto un rapporto finale ed un "modello generale" di percorso partecipativo, scaricabili nella sezione Documenti del sito www.lifeantidoto.it.

Tale percorso prevede, come prima tappa, lo svolgimento di interviste (di tipo ermeneutico) a tre categorie di soggetti interessati alla tematica: gli attori a livello normativo (sindaci, veterinari, corpi di polizia ecc.), gli attori coinvolti (mondo agro-silvo-pastorale e venatorio, associazioni ambientaliste ecc.) e gli attori sensibili (es. insegnanti). Le interviste sono finalizzate ad informarli sulle problematiche correlate all'uso illegale del veleno ma soprattutto a far emergere le loro conoscenze sul fenomeno (da cui si può risalire alle motivazioni



che lo scatenano), il loro atteggiamento in proposito, le opinioni ed i suggerimenti su possibili misure di contrasto ecc.

Le informazioni raccolte vengono interpretate ed elaborate e, come ultima tappa, si cerca, anche attraverso incontri pubblici tra amministratori e categorie di interesse, di instaurare un confronto sulle diverse argomentazioni ed esigenze espresse per poi arrivare a definire misure e strategie condivise di prevenzione e contrasto.

Infine è indispensabile sensibilizzare e "stimolare" quei soggetti istituzionali che sono coinvolti a vario titolo nei casi di avvelenamento, soprattutto per sollecitarli ad attivarsi secondo le modalità previste dall'Ordinanza Ministeriale del 10 febbraio 2012 (vedi cap. 5.2). In particolare è opportuno esortare la Prefettura ad istituire il tavolo di coordinamento previsto dalla suddetta ordinanza che, se ben gestito ed adeguatamente supportato dai soggetti che lo compongono, può svolgere un ruolo importante sia per il monitoraggio del fenomeno che per la promozione di misure e strategie di contrasto sinergiche.

Conflitti annosi e buone pratiche

Come accennato al capitolo 1.2 alcune delle motivazioni che scatenano l'uso illegale e volontario del veleno contro la fauna selvatica scaturiscono da una conflittualità radicata tra coloro che praticano attività economiche, venatorie, hobbystiche ed alcuni animali predatori (lupi, orsi, volpi ecc.).

E' evidente che per prevenire l'uso del veleno in questi contesti è necessario intervenire puntando, prima di tutto, alla mitigazione di annosi conflitti ed all'attuazione di buone pratiche gestionali (vedi anche cap. 3.4).

In questa direzione è importante che i soggetti competenti compiano ogni sforzo possibile per supportare l'allevamento, talvolta praticato con enormi disagi e redditi al limite della sussistenza, e per minimizzare i disagi causati da eventi di predazione ma è anche necessario far sì che l'allevamento risulti compatibile con la conservazione delle specie selvatiche di rilevante interesse conservazionistico.

Per raggiungere questo obiettivo non basta un rapido e congruo risarcimento dei danni ma è necessario intervenire con efficaci interventi gestionali, primo tra tutti l'incentivazione di misure per la protezione del bestiame, possibilmente con il coinvolgimento e la condivisione degli allevatori, anche mediante la formalizzazione di specifici accordi contenenti clausole di garanzia bilaterali.



Almeno nelle aree "sensibili" per specie di importanza conservazionistica e nelle aree protette, nelle quali si opera e si investe denaro per proteggere lupo, orso, grifone, aquila reale ecc. e nelle quali, spesso, vaste superfici pubbliche sono concesse per il pascolo, sarebbe opportuno, ad esempio, imporre ed al tempo stesso incentivare, anche finanziariamente, l'adozione di cani da guardiania, di recinzioni fisse o mobili e di ricoveri notturni.

Una volta adottate queste misure preventive e trovatisi di fronte ad ulteriori episodi di avvelenamento diviene allora anche moralmente lecito ricorrere a provvedimenti duri e coraggiosi per gli amministratori, con un forte ruolo deterrente, come, ad esempio, la limitazione dell'attività di pascolo nelle aree "sensibili".

E' noto che a scatenare l'avversione del mondo venatorio nei confronti di volpi, lupi ecc. è, come già ricordato al cap. 1.2, la predazione da parte di queste specie sugli animali liberati con i periodici ripopolamenti effettuati a scopo venatorio.

In realtà gran parte degli animali rilasciati, provenienti da allevamenti "in batteria", muore a causa di patologie contratte in allevamento o a seguito della liberazione. Se anche una parte di essi viene predata ciò è dovuto al fatto che già versa in un precario stato di salute proprio a causa di problematiche sanitarie (pseudopredazione). Anche su questo fronte sarebbe necessario operare dei rilevanti cambiamenti gestionali.

Altro fenomeno che, in talune aree italiane, costituisce la molla scatenante dell'uso del veleno è il randagismo, una spinosa questione che solo in poche realtà locali viene affrontata con serietà ed incisività.

3. Strategia contro l'uso del veleno

3.1 Obiettivi della Strategia

Contrastare l'uso del veleno implica il perseguimento di tre obiettivi principali: migliorare la conoscenza del fenomeno, agire in maniera efficace sul fronte della prevenzione e favorire la punizione del reato individuando il responsabile dell'azione criminosa.

Qui vengono suggeriti dei criteri orientativi così come delle misure più specifiche che, se messi in pratica dai vari enti competenti, potrebbero favorire il raggiungimento dei suddetti obiettivi e quindi determinare un significativo "giro di vite" nel contenimento dell'uso illegale del veleno.

3.2 Incoraggiare ed agevolare la denuncia dei casi di sospetto avvelenamento

Elemento insostituibile per poter conseguire risultati significativi è la raccolta del maggior numero possibile di denunce, sia sensibilizzando i cittadini a segnalare sempre i casi di sospetto avvelenamento che rendendo la denuncia un atto rapido ed agevole, al quale il soggetto allertato dal singolo cittadino sappia far fronte con tempestività e cognizione di causa. A tal proposito sarebbe utile procedere come indicato di seguito.

- Istituire un ufficio di riferimento o individuare un referente in merito all'avvelenamento della fauna presso le Province od altri enti territoriali preposti alla gestione della fauna.
- Individuare il Corpo Forestale dello Stato quale organo di polizia giudiziaria deputato al ricevimento delle denunce dei casi di sospetto avvelenamento e di ritrovamento di bocconi presumibilmente avvelenati da parte dei cittadini.
- Specializzare il 1515 del CFS al ricevimento delle denunce ed all'attivazione dei soggetti normativamente competenti (personale CFS locale e Servizi Veterinari ASL o veterinario libero professionista).
- Svolgere campagne di informazione e sensibilizzazione della popolazione, con la pubblicizzazione del numero telefonico 1515 al quale fare riferimento per effettuare la denuncia dei casi di sospetto avvelenamento.

3.3 Favorire la conoscenza dell'impatto dell'uso del veleno sulla fauna

L'impatto dell'uso del veleno sugli animali domestici e soprattutto su quelli selvatici è largamente sottostimato. Per ovviare a questo grave *gap* di conoscenze sarebbe opportuno mettere in atto i seguenti accorgimenti:

- Istituire, presso le Province od altri enti territoriali preposti alla gestione della fauna, un ufficio di riferimento o individuare un referente in merito all'avvelenamento della fauna.
- Individuare le cause scatenanti del fenomeno, promuovendo studi mirati che coinvolgano le categorie di interesse presenti sul territorio.
- Impiegare Nuclei Cinofili Antiveleno per la perlustrazione del territorio, in sinergia con agenti di polizia giudiziaria specializzati.
- Dotare gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali di personale specializzato nella raccolta ed elaborazione dei dati inerenti i casi di avvelenamento, al fine di rendere possibile la compilazione di banche dati contenenti il maggior numero possibile di informazioni utili sui casi registrati.
- Prevedere che gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali trasmettano l'esito delle necroscopie (se non esclude l'avvelenamento) e l'esito delle analisi tossicologiche dei casi di sospetto avvelenamento anche agli enti preposti alla conservazione della fauna e, in particolare, ad un loro ufficio di riferimento o referente per il problema degli avvelenamenti della fauna (Provincia, Unione dei Comuni, eventuali enti parco ecc.).
- Prevedere che gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali trasmettano annualmente alle Regioni, agli enti territoriali competenti per la conservazione della fauna ed ai comandi provinciali del Corpo Forestale dello Stato un rapporto sui casi di avvelenamento registrati nei territori di propria competenza che contenga tra l'altro, possibilmente: la mappatura del territorio sulla base dell'incidenza dei casi registrati; la distribuzione temporale degli avvelenamenti nell'arco dell'anno; la distinzione degli avvelenamenti dolosi da quelli accidentali; l'elenco delle sostanze tossiche utilizzate.

3.4 Prevenire l'uso del veleno contro la fauna

Mitigazione dei conflitti con il mondo agro-pastorale e venatorio

La mitigazione dei conflitti tra fauna e settore agro-pastorale e venatorio costituisce un punto nodale per evitare l'impiego del veleno.

Di seguito vengono indicate misure utili rivolte in questa direzione.

- Garantire tempi rapidi per il risarcimento dei danni da predazione e rimborsare i costi sostenuti per lo smaltimento delle carcasse.
- Incentivare l'adozione di misure per la protezione del bestiame (cani da guardiania, asini, recinzioni, ricoveri, dispositivi elettronici di dissuasione ecc.), soprattutto nelle aree che ospitano specie selvatiche di rilevanza conservazionistica.
- Attuare la raccolta e l'impiego di animali morti a seguito di predazione per il rifornimento di punti di alimentazione per rapaci (Reg. CE n. 1069/2009 e Reg. UE n. 142/2011), evitando così agli allevatori di dover sostenere i costi per lo smaltimento delle carcasse e pagando loro un prezzo concordato per capo di bestiame.
- Attuare misure di contrasto al randagismo quali campagne di applicazione di microchip ed iscrizione all'anagrafe canina dei cani da guardiania e vigilare sull'applicazione delle leggi vigenti in materia.
- Non effettuare ripopolamenti a scopo venatorio con individui provenienti da allevamenti in batteria, inadatti alla vita selvatica e quindi esposti ad una massiccia mortalità per motivi sanitari e per pseudopredazione (vedi anche pag. 23).

Gestione del territorio

Nelle aree in cui si siano verificati episodi di avvelenamento o il rinvenimento di bocconi avvelenati è fondamentale prevedere la limitazione o l'interdizione temporanea delle attività che vi vengono praticate (attività venatoria o attività ad essa correlate, pascolo in aree demaniali, raccolta dei tartufi ecc.). Indicazioni in tal senso vengono fornite alle pagg. 30 e 31.

Controllo del territorio

È importante adottare efficaci misure di controllo del territorio che abbiano un forte ruolo deterrente, riducendo la certezza dell'impunità, come quelle sotto riportate.

- Impiegare sul territorio unità specializzate composte da Nuclei Cinofili Antiveleno e personale di corpi di polizia giudiziaria con competenze specifiche (organizzando, in particolare, ispezioni ricorrenti nelle aree e nei periodi a maggior rischio di uso del veleno).

- Impiegare apparecchiature di fototrappolaggio per il controllo passivo delle aree maggiormente a rischio.

Coinvolgimento e sensibilizzazione della popolazione

Il coinvolgimento e la sensibilizzazione della popolazione sono indispensabili per prevenire l'uso del veleno e per creare una sorta di "presidio pubblico". Ciò può essere favorito mediante l'attuazione delle misure indicate di seguito.



- Effettuare campagne di informazione e sensibilizzazione della popolazione per:
 1. pubblicizzare l'impiego costante di Nuclei Cinofili Antiveleno, di personale specializzato di corpi di polizia giudiziaria e di dispositivi di videosorveglianza (importante misura deterrente);
 2. coinvolgere nelle attività di contrasto all'uso del veleno i cittadini e le varie categorie di interesse presenti sul territorio;
 3. creare nell'opinione pubblica un clima di opposizione all'uso del veleno.
- Creare un sito Web a cura dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio nel quale vengano evidenziati i soggetti presso i quali denunciare i casi di rinvenimento di bocconi o carcasse presumibilmente avvelenati e nel quale vengano inseriti, tra l'altro, l'elenco dei casi registrati, la mappatura geografica degli stessi periodicamente aggiornata, informazioni sulle sostanze tossiche rilevate ed altre informazioni utili (es. norme prudenziali per i proprietari di animali domestici, indicazioni di primo soccorso per gli animali colpiti ecc.).

Limitazioni nella disponibilità e nell'uso di prodotti tossici

La legislazione in materia di sostanze velenose è complessa, dispersiva ed in continua evoluzione (vedi pag. 53) e ciò ne rende difficoltosa l'applicazione

da parte degli organismi di controllo. Sarebbero utili questi due interventi:

- Elaborare un impianto normativo di sintesi applicabile con efficacia da parte degli organismi di controllo.
- Introdurre un chiaro divieto di detenzione delle sostanze velenose non commerciabili (con esclusione dei soggetti autorizzati per motivi professionali dalle autorità competenti) e prevedere congrue sanzioni amministrative in caso di violazione del divieto.

Si sottolinea, peraltro, che la maggior parte delle sostanze tossiche rilevate nei casi di avvelenamento è attualmente fuori commercio.

3.5 Perseguire l'uso del veleno contro la fauna



Controllo del territorio

Due sono i punti chiave sui quali agire per il controllo del territorio:

- Impiegare sul territorio unità specializzate di controllo composte da Nuclei Cinofili Antiveleno e personale di corpi di polizia con competenze specifiche.
- Prevedere la tempestiva richiesta di attivazione dei Nuclei Cinofili Antiveleno da parte dei corpi di polizia giudiziaria intervenuti nei casi di sospetto avvelenamento.

Indagini, raccolta e custodia di campioni

La specializzazione del personale di polizia giudiziaria sui casi di avvelenamento è imprescindibile per poterne individuare i responsabili. Perciò sarebbe necessario prevedere le seguenti attività:

- Promuovere l'adozione, da parte del personale di polizia giudiziaria, di protocolli standardizzati per la repertazione dei campioni e per lo svolgimento delle indagini, che possano avere validità nei procedimenti amministrativi e penali (es. linee guida sono contenute nel protocollo operativo scaricabile nella sezione Documenti del sito www.lifeantidoto.it).

- Prevedere lo svolgimento periodico di corsi sulle modalità operative da adottare nel caso di rinvenimento di bocconi o carcasse avvelenati per il personale di polizia giudiziaria (metodologie di indagine, repertazione dei campioni, mantenimento della catena di custodia ecc.).
- Fornire al personale di polizia giudiziaria il materiale necessario per la repertazione ed il mantenimento della catena di custodia delle prove.

Aspetti veterinari e diagnostici

Sul fronte veterinario-diagnostico sono molte le misure da intraprendere.

- Prevedere lo svolgimento di corsi di formazione/aggiornamento annuali per gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali da parte del Ministero della Salute in modo tale da uniformare l'approccio del loro personale.
- Prevedere lo svolgimento di corsi a livello provinciale per veterinari ASL e liberi professionisti sulle modalità operative da adottare nel caso di rinvenimento di bocconi o carcasse avvelenati a cura di personale specializzato degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali.
- Divulgare presso i veterinari liberi professionisti, i veterinari ASL ed i veterinari operanti negli Istituti Zooprofilattici Sperimentali il Manuale per veterinari prodotto dall'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e scaricabile nella sezione Documenti del sito www.lifeantidoto.it.
- Assicurare agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali mezzi e risorse sufficienti per poter svolgere tutte le analisi diagnostiche e tossicologiche necessarie nel minor tempo possibile.
- Uniformare l'approccio diagnostico e laboratoristico degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali in modo tale che:
 1. i dati anamnestici e diagnostico-laboratoristici relativi ad ogni singolo caso vengano raccolti in maniera omogenea e informatizzata, permettendo anche di discriminare gli avvelenamenti dolosi da quelli accidentali;
 2. la necropsia degli animali morti per sospetto avvelenamento venga effettuata con un canonico approccio "forense" in modo da collegare i dati anamnestici al quadro necroscopico e poter indirizzare meglio la ricerca di laboratorio e le indagini sul territorio;
 3. i metodi dei laboratori di tossicologia siano omogenei (utilizzo dello stesso metodo analitico per ricercare le medesime molecole) e

prevedano un ampio spettro di sostanze identificabili;

4. si possano effettuare ulteriori accertamenti quali l'identificazione della matrice delle esche (con la genetica molecolare) al fine di identificare il materiale costituente o il contenuto gastroenterico, che potrebbero fornire informazioni utili ad indirizzare le indagini.

- Far rispettare la tempistica della comunicazione degli esiti della necropsia e delle analisi di laboratorio da parte degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (rispettivamente entro 48 ore e 30 giorni dal ricevimento dei campioni).
- Prevedere che gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali si assumano l'onere di preparare e smaltire i bocconi avvelenati impiegati per l'addestramento dei cani da parte dei Nuclei Cinofili Antiveneno che operano in sinergia con corpi di polizia giudiziaria.

Legislazione

Agire a livello legislativo è indispensabile per comminare pene congrue agli avvelenatori, a tutela della fauna e della salute pubblica, e per fornire strumenti adeguati alle forze dell'ordine.

- Elaborare una legge nazionale di sintesi specifica sull'avvelenamento volontario della fauna che preveda un sistema sanzionatorio completo nel quale ad ogni violazione corrisponda una relativa e proporzionata sanzione (vedi cap. 4). In particolare:
 1. introdurre come reato penale la detenzione di sostanze tossiche quali cianuro, stricnina, fosforo di zinco ed altre sostanze tossiche di cui sia proibito l'uso e la commercializzazione a livello italiano e comunitario e prevedere congrue sanzioni amministrative e penali in caso di violazione del divieto.
 2. inasprire le sanzioni amministrative per chiunque prepari, detenga, utilizzi o abbandoni esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente (nella Regione Andalusia, in Spagna, la Legge 8/2003 sulla flora e la fauna selvatica prevede, all'art. 82, l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra 60.101,22 € e 300.506,05 €.)
 3. sospendere l'attività venatoria per almeno quattro stagioni venatorie nelle aziende faunistiche venatorie o altre strutture faunistiche pubbliche o private nelle quali siano stati accertati casi di avvelenamento o rinvenuti bocconi o esche avvelenate;

in caso di recidiva prevedere la revoca dell'autorizzazione (nella Regione Andalusia, in Spagna, l'art. 83 della Legge 8/2003 sulla flora e la fauna selvatica prevede la sospensione di licenza/autorizzazione per un periodo compreso tra cinque anni ed un giorno e dieci anni).

4. sospendere per almeno quattro anni l'immissione e la cattura di capi di selvaggina nelle zone di ripopolamento e cattura o nei centri pubblici e privati di produzione di selvaggina nei quali siano stati accertati casi di avvelenamento o rinvenuti bocconi o esche avvelenate; in caso di recidiva prevedere la revoca dell'autorizzazione e la trasformazione dell'area in oasi di protezione.
 5. sospendere per almeno quattro anni l'attività di ricerca e raccolta dei tartufi per una superficie minima di 3 km per 3 km attorno all'area in cui sia verificato un episodio di avvelenamento o siano stati rinvenuti bocconi o esche avvelenate.
 6. sospendere per almeno due anni il pascolo nelle aree pubbliche date in concessione nelle quali siano stati accertati casi di avvelenamento o rinvenuti bocconi o esche avvelenate. Aumentare la sospensione a quattro anni nel caso di aree protette istituite secondo la normativa comunitaria, nazionale e regionale.
 7. vietare, per un minimo di quattro anni, qualsiasi attività di ripopolamento faunistico a scopo venatorio ed attività di controllo dei predatori mediante abbattimento per una superficie minima di 3 km per 3 km nelle aree in cui siano stati accertati casi di avvelenamento o rinvenuti bocconi o esche avvelenate.
- Prevedere il ritiro del patentino per l'acquisto di prodotti tossici a chi sia indagato e/o condannato per episodi di avvelenamento.
 - Sollecitare enti pubblici ed associazioni a costituirsi parte civile nei processi penali.
 - Sensibilizzare la magistratura sul tema dell'avvelenamento della fauna.
 - Prevedere incontri di studio specifici sulla tematica per gli operatori del diritto.
 - Prevedere che l'autorità giudiziaria, a seguito di un caso di avvelenamento accertato, disponga immediatamente delle perizie, eventualmente anche a mezzo di incidenti probatori, affinché gli esami effettuati abbiano valenza probatoria e consentano di punire il colpevole, se questo è stato individuato.

4. Proposta di una nuova normativa nazionale sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati

(Elaborazione di Guido Ceccolini e Anna Cenerini)

Questa proposta di legge è finalizzata a contrastare l'avvelenamento di animali selvatici e domestici disponendo precise misure e procedure operative per la conoscenza, la prevenzione e la repressione del fenomeno e stabilendo congrue sanzioni per coloro che si macchiano del delitto di avvelenare gli animali o che, in qualche modo, lo favoriscono.

Vuole costituire un punto di riferimento per i soggetti deputati alla gestione e repressione degli episodi di avvelenamento, accorpendo disposizioni e sanzioni ora disperse in svariate leggi, e vuole altresì colmare alcune gravi lacune legislative, prima tra tutte la mancanza di una disposizione che vieti la detenzione delle sostanze velenose di cui è proibito il commercio.

Art. 1

1. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente è vietato a chiunque preparare, detenere, utilizzare o abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente. E' altresì vietato abbandonare nell'ambiente sostanze velenose tal quali.

Art. 2

1. E' vietata la detenzione di tutte le sostanze velenose di cui è vietato il commercio.
2. Sono esclusi dal suddetto divieto i soggetti regolarmente autorizzati dalle autorità competenti secondo le norme vigenti ai quali è fatto comunque divieto di cedere o vendere le suddette sostanze a soggetti non autorizzati.

Art. 3

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengono senza autorizzazione le sostanze velenose di cui all'articolo 2 hanno 60 giorni di tempo per conferirle presso una struttura autorizzata allo smaltimento senza incorrere nelle sanzioni previste all'art 15.

2. Nel caso in cui venga proibito il commercio di una sostanza velenosa precedentemente commerciabile il detentore della stessa ha 60 giorni di tempo, dalla data di entrata in vigore del divieto, se non diversamente prescritto, per conferirla presso una struttura autorizzata allo smaltimento senza incorrere nelle sanzioni previste all'art. 15.
3. Il presente comma non si applica ai soggetti professionali autorizzati alla detenzione di sostanze velenose dalle autorità competenti.

Art. 4

1. Chiunque rinvenga un animale deceduto o sofferente presumibilmente a causa di avvelenamento o rinvenga esche o bocconi presumibilmente avvelenati deve segnalare l'episodio al Corpo Forestale dello Stato o ad un altro organo di polizia giudiziaria od al Servizio Veterinario della ASL competente o ad un medico veterinario.
2. Se la segnalazione di cui al comma 1 viene fatta ad un soggetto diverso dal Corpo Forestale dello Stato, questi è tenuto ad informarne il Corpo Forestale dello Stato.
3. Il Corpo Forestale dello Stato, informato in merito al rinvenimento di un animale sofferente o deceduto presumibilmente a causa di avvelenamento o al rinvenimento di esche o bocconi presumibilmente avvelenati, in coordinamento con altri organi di polizia giudiziaria, apre le indagini e provvede ad interessare il Servizio Veterinario della ASL competente od un medico veterinario.
4. E' vietato a chiunque rimuovere le carcasse degli animali presunti avvelenati o esche o bocconi rinvenuti, per evitare la contaminazione del materiale e rischi per la salute umana. Il compito della rimozione del materiale di cui sopra spetta al medico veterinario incaricato ed agli organi di polizia giudiziaria, una volta effettuati i rilievi del caso.

Art. 5

1. Il medico veterinario che, sulla base dell'anamnesi o della sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al Servizio Veterinario della ASL, al Corpo Forestale dello Stato ed al Sindaco territorialmente competenti.
2. Il medico veterinario invia immediatamente all'Istituto Zooprofilattico

Sperimentale competente per territorio esche o bocconi presumibilmente avvelenati e/o campioni utili all'identificazione del veleno o della sostanza che ha provocato l'avvelenamento di un animale (esempio: vomito e materiale derivante da lavanda gastrica o carcassa in caso di decesso dell'animale), accompagnati da una scheda di segnalazione che riporti, oltre ad un referto anamnestico utile ad indirizzare la ricerca analitica, altre informazioni utili alle indagini. L'invio di carcasse di animali deceduti per avvelenamento e campioni biologici da essi prelevati nonché di esche o bocconi sospetti di avvelenamento deve avvenire normalmente a cura del Servizio Veterinario della ASL competente o dell'organo di polizia giudiziaria intervenuto.

Art. 6

1. Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali sottopongono, prima del loro invio al laboratorio chimico, esche o bocconi ad un esame ispettivo per verificare la presenza di materiali nocivi o rilevare eventuali elementi che possano consentire la conferma del sospetto avvelenamento. In caso di rilevamento di sostanze tossiche o nocive comunicano immediatamente il risultato dell'esame ispettivo alle autorità competenti per i provvedimenti del caso.
2. Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali sottopongono a necropsopia la carcassa dell'animale ricevuto ed effettuano gli opportuni accertamenti e analisi di laboratorio sui campioni pervenuti o prelevati in sede necropsopica.
3. Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali eseguono la necropsopia entro 48 dal ricevimento della carcassa e ne comunicano l'esito al medico veterinario che ha segnalato l'evento, al Servizio Veterinario della ASL, al Corpo Forestale dello Stato ed al Sindaco territorialmente competenti e, nel caso in cui l'esito dell'esame non escluda la morte per avvelenamento, all'ente territoriale competente per la gestione della fauna.
4. Qualora l'esame necropsopico non escluda la morte per avvelenamento gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali effettuano le analisi tossicologiche entro 30 giorni dall'arrivo dei campioni e ne comunicano l'esito al medico veterinario che ha segnalato l'evento, al Servizio Veterinario della ASL, al Corpo Forestale dello Stato, al Sindaco ed all'ente responsabile per la gestione della fauna territorialmente competenti.

Art. 7

1. Il Corpo Forestale dello Stato, entro 24 ore dall'accertamento della viola-

zione dell'articolo 1, a seguito della conferma di sospetto avvelenamento da parte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, provvede di concerto con gli altri organi di polizia giudiziaria ad effettuare la bonifica del luogo interessato dall'avvelenamento, ad intensificare i controlli ed avviare le indagini del caso.

2. L'ente competente per la gestione della fauna, di concerto con il Corpo Forestale dello Stato, entro 24 ore dall'accertamento della violazione dell'articolo 1 a seguito della conferma di sospetto avvelenamento da parte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, provvede a segnalare l'area interessata dalla dispersione di esche avvelenate o dal rinvenimento di carcasse con apposita cartellonistica che evidenzia il pericolo.

Art. 8

1. Le Regioni, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, indicano gli strumenti conoscitivi, preventivi e repressivi da attivare ad opera degli enti territorialmente competenti, favorendo sinergie operative tra i soggetti normativamente coinvolti, sensibilizzando ed informando l'opinione pubblica.
2. Le Regioni annualmente indicano quali sostanze tossiche a libera vendita, responsabili di casi di avvelenamento, debbano essere sottoposte a regime di vendita controllata tramite registrazione, sulla base del rapporto annuale fornito dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio, come disposto dal successivo art. 10, comma 2.

Art. 9

1. Le Regioni, per contrastare efficacemente l'avvelenamento della fauna, promuovono l'attivazione di Nuclei Cinofili Antiveleno in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato, gli enti territoriali responsabili per la gestione della fauna e le associazioni di volontariato.
2. Le Regioni istituiscono un registro regionale dei Nuclei Cinofili Antiveleno definendo i requisiti di cui devono essere in possesso i soggetti richiedenti. Sono autorizzati ad operare sul campo soltanto i Nuclei Cinofili Antiveleno regolarmente iscritti al registro regionale.
3. I Nuclei Cinofili Antiveleno attivati e coordinati da organi di polizia giudiziaria vengono iscritti al registro regionale con una semplice comunicazione.

4. Le esche contenenti sostanze tossiche impiegate per l'addestramento dei cani dei Nuclei Cinofili Antiveleno autorizzati devono essere fornite dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali come previsto all'art. 10, comma 3.
5. I Nuclei Cinofili Antiveleno sono tenuti a collaborare con gli organi di polizia giudiziaria per le attività di cui all'art. 7, comma 1.

Art. 10

1. Il Ministero della Salute, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, redige un protocollo sull'approccio diagnostico ai casi di avvelenamento per gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali finalizzato a rendere omogenea e completa la raccolta dei dati anamnestici e delle informazioni collaterali, uniformare la metodologia e le finalità necroscopiche, la metodologia dei laboratori chimici e lo spettro delle sostanze ricercate ed integrare le indagini chimiche e necroscopiche con indagini accessorie.
2. Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali trasmettono annualmente al Ministero della Salute, il quale provvederà a sua volta ad inoltrarlo alle Regioni, agli enti territoriali competenti per la gestione della fauna ed ai comandi regionali del Corpo Forestale dello Stato, un rapporto sui casi di avvelenamento registrati nei territori di propria competenza, che deve contenere almeno: la mappatura del territorio sulla base della prevalenza dei casi registrati, la distribuzione temporale degli avvelenamenti nell'arco dell'anno e l'elenco delle sostanze tossiche utilizzate.
3. Nel caso in cui in una regione siano operativi Nuclei Cinofili Antiveleno, di cui all'art. 9, gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali territorialmente competenti si assumono l'onere di fornire ai responsabili dei Nuclei Cinofili Antiveleno esche d'addestramento contenenti sostanze tossiche, opportunamente contrassegnate e registrate, necessarie per l'addestramento dei cani. Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali devono altresì provvedere al ritiro ed allo smaltimento dei suddetti bocconi.

Art. 11

1. Il Centro di Referenza Nazionale per la Medicina Forense Veterinaria provvede ad organizzare periodicamente corsi di formazione ed aggiornamento per il personale degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali sull'approccio diagnostico ai casi di avvelenamento.

2. Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali provvedono ad organizzare periodicamente, nel territorio di loro competenza, corsi per veterinari ASL e liberi professionisti sulle modalità operative da adottare nel caso di rinvenimento di bocconi o carcasse avvelenate.
3. Il Corpo Forestale dello Stato provvede ad organizzare periodicamente, a livello regionale, di concerto con gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali ed altri soggetti che operano per contrastare l'avvelenamento degli animali, corsi di formazione ed aggiornamento per il proprio personale e per quello dei corpi di polizia degli enti territorialmente competenti per la gestione della fauna, volti all'applicazione di protocolli omogenei da adottare nel caso di rinvenimento di bocconi o carcasse avvelenate.

Art. 12

1. I produttori di presidi medico-chirurgici, di prodotti fitosanitari e di sostanze pericolose appartenenti alle categorie dei rodenticidi e lumachicidi a uso domestico, civile e agricolo devono aggiungere al prodotto una sostanza amaricante o repellente che lo renda sgradevole ai bambini e agli animali non bersaglio.
2. I produttori di presidi medico-chirurgici, di prodotti fitosanitari e di sostanze pericolose appartenenti alle categorie dei rodenticidi devono aggiungere al prodotto una sostanza, se disponibile, che induca negli animali bersaglio lo stimolo a ricercare luoghi chiusi, per ridurre o evitare la loro predazione da parte di specie animali selvatiche o domestiche.
3. Nel caso di rodenticidi deve essere previsto un contenitore all'atto dell'utilizzo con accesso solo all'animale bersaglio, fatti salvi i casi previsti all'articolo 13, comma 4.
4. Sull'etichetta dei prodotti di cui al precedente comma 1 devono essere indicate le modalità d'uso e di smaltimento del prodotto stesso.

Art. 13

1. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione non possono essere effettuate nell'ambiente naturale e devono essere eseguite soltanto da imprese specializzate. Tali operazioni devono essere effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle specie animali non bersaglio. Le operazioni devono essere pubblicizzate dalle stesse imprese tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno una settimana d'anticipo. Gli avvisi devono contenere l'indicazione di pericolo per la

presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento, l'indicazione delle sostanze utilizzate e la terapia da praticare in caso di ingestione accidentale.

2. Al termine delle operazioni di cui al comma 1 il responsabile della ditta specializzata provvede alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle spoglie di animali deceduti.
3. Qualora l'operazione di derattizzazione determinasse l'avvelenamento di specie selvatiche o domestiche diverse da quelle bersaglio, in particolare di specie selvatiche protette, l'operazione di derattizzazione dovrà essere interrotta e non potrà essere ripetuta con l'uso di rodenticidi o altre sostanze tossiche che possano entrare nella catena alimentare.
4. Nelle aree protette, per motivi di salvaguardia di specie selvatiche oggetto di misure di protezione a carattere internazionale, ove esse siano particolarmente minacciate dai ratti, è possibile effettuare, previo parere favorevole vincolante da parte dell'ISPRA e da parte del Ministero della Salute, operazioni di derattizzazione mediante rodenticidi senza l'utilizzo degli appositi contenitori di esche a condizione che:
 - a) il principio attivo utilizzato come rodenticida sia a bassa persistenza ambientale, al fine di evitare la contaminazione della catena alimentare e dell'ambiente;
 - b) sia stabilita la durata massima di permanenza nell'ambiente delle esche in relazione agli obiettivi da raggiungere, sulla base della letteratura scientifica più aggiornata;
 - c) al termine dell'operazione le esche non utilizzate siano rimosse dall'ambiente e venga redatto un apposito verbale di chiusura dell'operazione, a cura del responsabile della stessa, nel quale sia indicato il numero di esche immesse nell'ambiente, l'area interessata dall'operazione e il numero di esche non utilizzate e rimosse al termine dell'operazione. Il suddetto verbale, inviato in copia al Ministero della Salute e al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, è a disposizione delle autorità competenti per eventuali controlli.

Art. 14

Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni penali:

- a) Chiunque, in violazione dell'art. 1, prepara, detiene, utilizza o abbandona

esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente o abbandona nell'ambiente sostanze velenose tal quali è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e l'ammenda da 5.000 € a 20.000 €. Qualora il responsabile della violazione rivesta la qualifica di personale di polizia giudiziaria, guardia venatoria, guardia particolare giurata o di guardia volontaria è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e l'ammenda da 10.000 € a 40.000 €.

b) Chiunque, in violazione dell'art. 2, comma 2, in possesso di autorizzazione alla detenzione e utilizzo di sostanze velenose, cede o vende le stesse a soggetti non autorizzati è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da 5.000 € a 20.000 €.

Art. 15

Fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) da 5.000 € a 20.000 € per chi detiene sostanze velenose in violazione dell'art. 2, comma 1. In caso di detenzione di stricnina, cianuro, arsenico, fosforo di zinco, solfato di tallio o crimidina e loro derivati, la sanzione amministrativa aumenta da 10.000 € a 50.000 €. Qualora il detentore rivesta la qualifica di personale di polizia giudiziaria, guardia venatoria, guardia particolare giurata o di guardia volontaria le sanzioni amministrative pecuniarie vengono raddoppiate.
- b) da 500 € a 3.500 € per il medico veterinario che omette di comunicare un caso di sospetto avvelenamento in violazione dell'art. 5, comma 1. In caso di reiterazione si applica la sanzione amministrativa da 1.000 € a 7.000 € e la segnalazione, da parte dell'autorità che applica la sanzione amministrativa, all'Ordine dei Medici Veterinari per eventuali provvedimenti disciplinari.
- c) da 5.000 € a 20.000 € per i responsabili delle imprese specializzate nelle operazioni di derattizzazione che non ottemperano a quanto previsto all'art. 13.

Art. 16

Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) All'art. 544-ter, 2 comma le parole: "La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi." sono sostituite dalle seguenti: "La stessa pena si applica a chiunque detiene esche

o bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente, o tenta di somministrare gli stessi agli animali attraverso la loro disseminazione nell'ambiente, oppure somministra direttamente agli animali sostanze stupefacenti, velenose o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi."

Art. 17

1. Per colui che riporta una sentenza di condanna definitiva o un decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni della presente legge l'autorità amministrativa dispone:
 - a) la revoca del patentino per l'acquisto di prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi ed il divieto di rilascio per un periodo non inferiore a 5 anni. In caso di recidiva l'esclusione dalla concessione di licenza diviene definitiva.
 - c) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo non inferiore a 5 anni. In caso di recidiva l'esclusione dalla concessione di licenza diviene definitiva.
 - d) la revoca del tesserino per la ricerca e raccolta dei tartufi ed il divieto di rilascio per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni. In caso di recidiva l'esclusione dal rilascio del tesserino diviene definitiva.
2. In caso di violazione dell'art. 2, comma 2, l'autorità amministrativa competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a tre mesi per le persone fisiche e giuridiche in possesso di autorizzazione alla detenzione di sostanze velenose. In caso di reiterazione della violazione l'autorità amministrativa dispone la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore ad un anno.
3. Qualora il responsabile della violazione di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 1, rivesta la qualifica di guardia particolare giurata o di guardia volontaria l'autorità amministrativa dispone la revoca definitiva del decreto o della nomina di guardia particolare giurata o di guardia volontaria.

Art. 18

1. A seguito dell'accertamento della violazione dell'art. 1 effettuato dagli organi di polizia giudiziaria e confermato dai risultati della necropsia e/o analisi di laboratorio, l'autorità amministrativa competente dispone:

a) la sospensione di qualsiasi tipo di attività venatoria per almeno quattro anni nelle aziende faunistico venatorie o in altre strutture faunistiche pubbliche o private in cui si è verificata la violazione. In caso di recidiva la revoca dell'autorizzazione diviene definitiva e l'area viene trasformata in oasi di protezione.

b) la sospensione per almeno quattro anni dell'immissione e della cattura di capi di selvaggina nelle zone di ripopolamento e cattura o nei centri pubblici o privati di produzione di selvaggina. In caso di recidiva la revoca dell'autorizzazione diviene definitiva e l'area viene trasformata in oasi di protezione.

c) la sospensione dell'attività di ricerca e raccolta dei tartufi per almeno quattro anni per una superficie minima di 3 km per 3 km attorno all'area in cui si è verificata la violazione.

d) la sospensione dell'attività di pascolo per almeno due anni a seguito di accertamento della violazione in aree pubbliche date in concessione per il pascolo. Se le aree pubbliche sono all'interno di aree protette secondo la normativa comunitaria, nazionale o regionale, la durata del divieto di pascolo è aumentata a quattro anni.

e) la sospensione per almeno quattro anni di qualsiasi attività di ripopolamento faunistico a scopo venatorio e attività di controllo dei predatori mediante abbattimento per una superficie minima di 3 km per 3 km attorno all'area in cui è verificata la violazione. In caso di recidiva l'area viene trasformata in oasi di protezione.



5. L'uso del veleno in Italia. Situazione e normativa di riferimento

5.1 L'uso del veleno in Italia contro la fauna negli anni 2005-2009

(a cura del Centro di Referenza Nazionale per la Medicina Forense Veterinaria)

Il Centro di Referenza Nazionale per la Medicina Forense Veterinaria dell'Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana ha svolto, nell'ambito del progetto LIFE ANTIDOTO, uno studio sugli avvelenamenti di animali verificatisi tra il 2005 ed il 2009 in Italia che si è basato sui dati ricevuti dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, con la sola eccezione di quelli di Abruzzo-Molise e Sardegna. Per quanto riguarda l'Abruzzo sono comunque pervenuti alcuni dati relativi al Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, al Parco Nazionale della Majella ed al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.

I dati

Nella tabella 1 sono riportati il numero di campioni di animali e di esche pervenuti dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali tra il 2005 ed il 2009 ed il numero dei campioni risultati positivi alle analisi tossicologiche. Per "numero di campioni pervenuti" si intende la somma degli animali e delle esche su cui è stato richiesto l'accertamento per sospetta presenza di sostanze tossiche.

E' importante focalizzare l'attenzione sui seguenti punti:

- il numero di campioni ricevuti dagli Istituti ed il numero dei casi di avvelenamento riscontrati possono non essere indicativi della reale situazione sul territorio. Le differenze fra regione e regione, a volte notevoli, possono essere dovute ad una effettiva differenza di intensità del fenomeno ma anche ad altri fattori quali la diversa "sensibilità" locale.
- in alcune regioni molti casi non sono stati confermati dalle indagini di laboratorio e ciò può essere legato a diversi fattori, quali:
 - errori nella repertazione dei campioni;
 - diversa sensibilità delle metodiche utilizzate;
 - esiguo numero di molecole ricercate da alcuni laboratori.

Tabella 1 Animali ed esche esaminati tra il 2005 ed il 2009

Regione	Animali negativi	Animali positivi	Esche negative	Esche positive	Totale campioni pervenuti
Abruzzo*	37	23	9	12	81
Basilicata	99	4	7	5	115
Calabria	683	36	81	6	806
Campania	584	25	92	6	707
Emilia Romagna	959	1.314	444	507	3.224
Friuli-Venezia Giulia	68	44	13	12	137
Lazio	380	805	108	231	1.524
Liguria	80	61	30	20	191
Lombardia	694	301	291	203	1.489
Marche	112	69	82	108	371
Molise*	NP	NP	NP	NP	NP
Piemonte	156	179	91	43	469
Puglia	436	70	54	46	606
Sardegna**	NP	NP	NP	NP	NP
Sicilia	75	57	1	6	139
Toscana	684	1.174	350	606	2.814
Trentino-Alto Adige	146	64	60	38	308
Umbria	275	262	150	239	926
Valle d'Aosta	13	4	3	3	23
Veneto	255	119	92	109	575
Totale	5.699	4.588	1.949	2.188	14.424

* Dati inviati dai soli Parchi Nazionali per il territorio di loro competenza

** NP: dati non pervenuti

Le specie colpite dal veleno

Le specie animali coinvolte nel fenomeno dell'avvelenamento, riportate nei grafici 1-4, sono numerosissime ed includono sia animali domestici che selvatici. Le specie maggiormente colpite, in tutte le regioni, sono il cane ed il gatto.

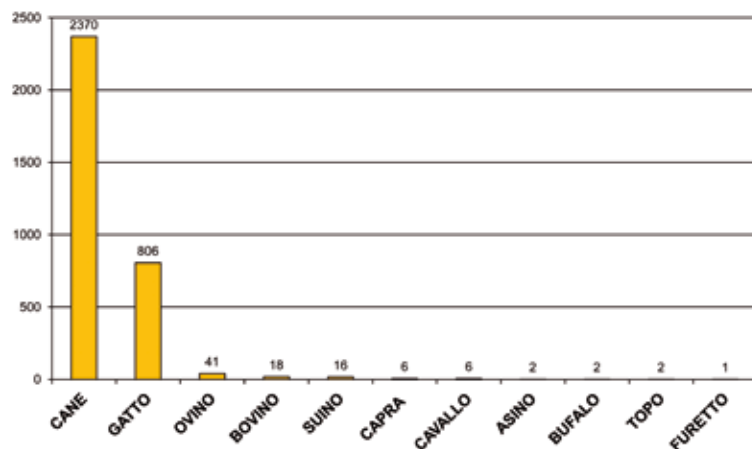


Grafico 1. Mammiferi domestici per i quali è stato confermato l'avvelenamento

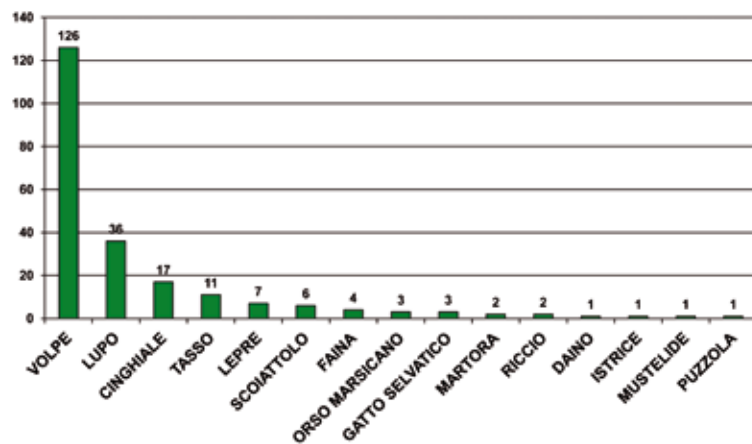


Grafico 2. Mammiferi selvatici per i quali è stato confermato l'avvelenamento

Dai dati presentati può sembrare che gli animali selvatici siano poco interessati dal fenomeno degli avvelenamenti ma ciò è sicuramente legato alla maggiore difficoltà di ritrovamento delle loro carcasse rispetto a quelle di cani,

gatti o piccioni in ambiente urbano o periurbano. Inoltre, la maggior parte dei cani e dei gatti che muoiono per avvelenamento ha un padrone e viene più facilmente recuperato e sottoposto agli accertamenti del caso.

A ciò si aggiunge il fatto che le carcasse di animali selvatici vengono spesso rinvenute in condizioni tali da non rendere possibile l'individuazione della causa di morte. Il fenomeno dell'avvelenamento nella fauna selvatica è, quindi, probabilmente sottostimato.

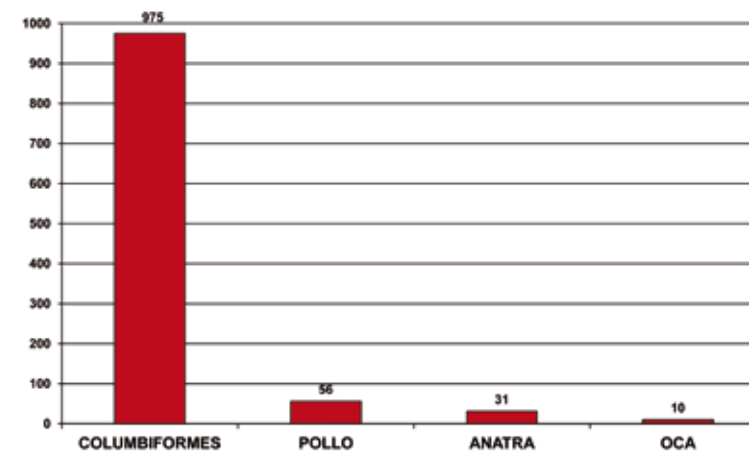


Grafico 3. Uccelli domestici e sinantropi per i quali è stato confermato l'avvelenamento

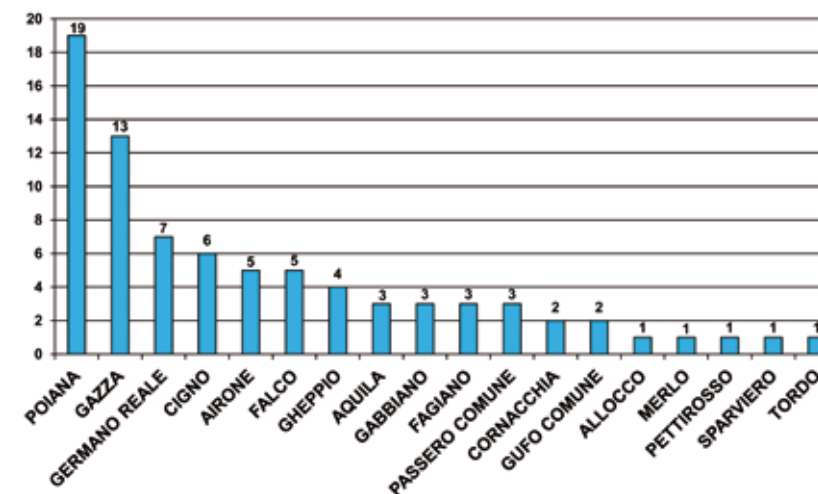


Grafico 4. Uccelli selvatici per i quali è stato confermato l'avvelenamento

La distribuzione temporale degli avvelenamenti

Per valutare l'esistenza di una periodicità nell'uso del veleno contro gli animali nell'arco dell'anno sono state calcolate le medie mensili dei campioni pervenuti agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali nel quinquennio 2005-2009 e dei campioni risultati positivi. I risultati sono esposti nella tabella 2 e gli andamenti sono visibili nel grafico 5.

Tabella 2. Medie mensili dei campioni risultati positivi divisi per Regione *

Regione	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
Basilicata	3,0	1,0	0	0	0	0	3,0	0	1,0	0	0	1,0
Calabria	1,2	0,2	0,8	0,8	1,2	0,0	1,8	0,4	0,0	0,0	1,2	0,8
Campania	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,6	0,3	0,4	0,6	1,2	1,2	0,4
Emilia-Romagna	42,8	60,0	80,0	30,0	19,8	8,6	12,6	11,0	9,2	48,6	27,4	14,2
Friuli-V. Giulia	0,6	1,6	0,4	1,6	1,0	1,0	0,75	0,4	1,2	0,4	1,6	0,8
Lazio	17,4	15,4	25,6	18,4	14,0	16,0	14,6	18,8	21,2	20,6	16,8	8,4
Liguria	1,2	1,6	0,6	1,2	0,8	0,6	2,0	1,8	2,0	2,2	1,6	0,6
Lombardia	7,6	14,0	13,6	9,2	10,8	5,4	6,4	6,2	5,6	9,8	5,6	6,6
Marche	2,2	1,8	5,6	4,4	2,8	3,2	1,8	3,0	4,4	2,2	3,0	1,0
Piemonte	3,2	4,8	3,4	4,0	3,2	3,0	3,8	2,6	2,6	5,4	4,4	4,0
Puglia	3,0	3,4	2,6	2,4	1,4	1,8	1,2	2,4	0,8	1,2	1,8	1,2
Toscana	24,0	48,2	65,2	32,0	27,0	19,4	22,8	23,4	25,4	30,8	23,8	14,0
Trentino-A. Adige	2,4	1,4	2,6	1,0	1,4	2,6	1,0	1,0	1,4	2,2	2,4	1,2
Umbria	8,6	13,8	21,4	10,2	8,8	5,2	8,4	5,2	10,6	10,2	3,2	4,8
Valle d'Aosta	0	0	0	0,2	0	0	0	0	0	0,6	0,2	0
Veneto	3,8	8,0	7,8	3,4	3,4	4,0	2,5	1,8	2,8	3,4	2,8	2,4
Media	121,2	175,4	230,0	119,2	96	71,4	82,9	78,4	88,8	138,8	97	61,4

* Non sono riportati i dati relativi a Sardegna, Abruzzo, Molise e Sicilia

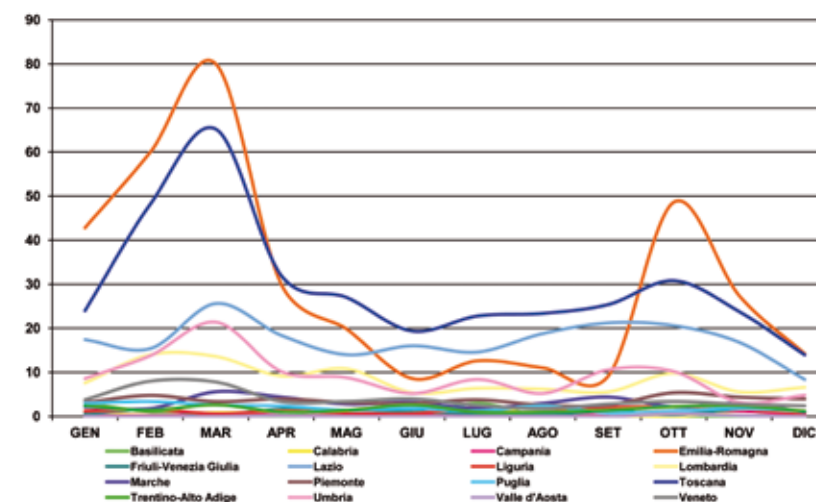


Grafico 5. Distribuzione mensile dei campioni positivi nel quinquennio 2005-2009 espressa come media mensile e suddivisa per regioni

In diverse regioni si è evidenziata una periodicità annuale del fenomeno degli avvelenamenti e della dispersione delle esche avvelenate che coincide con l'aumento dei campioni che vengono ricevuti dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali per gli accertamenti tossicologici.

Infatti sono chiaramente individuabili due picchi di casi nel corso dell'anno, uno fra febbraio e marzo e, un altro, fra ottobre e novembre. Il primo picco è sicuramente più consistente e potrebbe essere riconducibile a diversi fattori:

- attività legata alla caccia (lotta ai "nocivi" nel periodo appena precedente ai lanci di selvaggina per ripopolamento);
- attività zootecnica (controllo dei predatori con la "ripulitura" dei pascoli prima di riportarvi il bestiame).

Il picco autunnale potrebbe essere correlato alla competizione tra cercatori di tartufi ma anche al fatto che le basse temperature del periodo consentono una maggiore reperibilità delle carcasse o delle esche sul territorio, ritardando l'inizio di fenomeni putrefattivi.

Le principali sostanze tossiche utilizzate

Per poter confrontare i dati delle varie regioni ed individuare le tipologie di veleno maggiormente utilizzate, le sostanze tossiche sono state suddivise in

gruppi (organoclorurati, organofosfati, carbammati, piretroidi, molluschicidi, anticoagulanti). In tabella 3 e nel grafico 6 sono riportate le sostanze tossiche, divise per gruppi, individuate nel quinquennio 2005-2009. Il numero di campioni positivi e il numero di sostanze tossiche individuate possono non coincidere in quanto in un animale o in un'esca possono essere state riscontrate più sostanze tossiche.

Le sostanze utilizzate sono numerose e diversificate sul territorio. Sicuramente alcune sostanze sono legate alla pratica agricola più diffusa in un particolare territorio (per esempio alcuni pesticidi specifici per alcuni tipi di colture quali grano, vite od ulivo ecc.).

I carbammati, gli organoclorurati e gli organofosfati, per esempio, sono stati maggiormente individuati in Emilia-Romagna, Umbria e Toscana e sembra che ciò possa essere correlato ad una maggiore estensione del territorio destinato ad uso agricolo. Tuttavia questa correlazione andrebbe verificata con test statistici appropriati.

Gli anticoagulanti, la stricnina, il fosforo di zinco e la crimidina sono stati individuati come causa di morte di animali o all'interno di esche in Toscana, Lazio, Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna e in questo caso è evidente l'uso generalizzato di queste sostanze ad attività rodenticida in maniera impropria o volutamente dolosa.

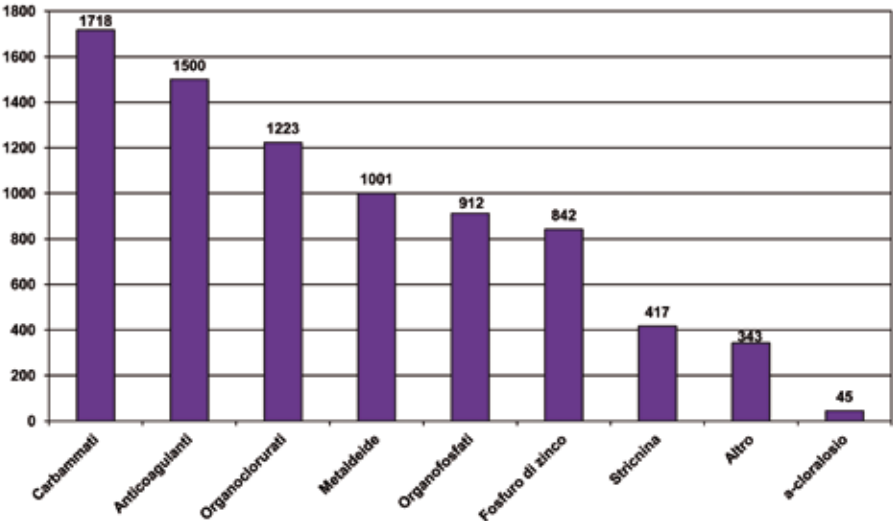


Grafico 6. Sostanze identificate nel quinquennio 2005-2009

Tabella 3. Sostanze tossiche identificate fra il 2005 e il 2009 suddivise per regione

Regione	Carba.	Anticoa.	Orga-noclor.	Metald.	Orga-nofos.	Fosfuro zinco	Stricni-na	Altro	Cloral.
Basilicata	0	0	3	0	1	4	0	1	0
Calabria	0	1	34	0	1	0	0	0	0
Campania	0	5	21	1	1	1	0	0	0
Emilia Roma-gna	863	133	453	32	252	8	80	0	0
Friuli-V. Giulia	38	5	4	12	25	1	2	0	0
Lazio	47	277	76	277	47	326	92	98	0
Liguria	9	57	8	2	3	0	0	3	12
Lombardia	55	124	57	40	142	23	52	10	0
Marche	50	30	16	57	39	1	2	1	0
Piemonte	12	162	18	15	23	0	2	1	32
Puglia	1	16	3	3	43	17	0	33	0
Sicilia	40	0	24	0	5	0	0	0	0
Toscana	120	628	291	424	127	454	150	163	0
Trentino-A. Adige	24	21	66	11	35	0	12	0	0
Umbria	313	8	25	110	93	2	23	5	0
Valle d'Aosta	3	0	1	0	2	0	0	0	1
Veneto	143	33	123	17	73	5	2	0	0
Totale	1.718	1.500	1.223	1.001	912	842	417	343	45

Legenda - Carba. = Carbammati; Anticoa. = Anticoagulanti; Organoclor. = Organoclorurati; Metald. = Metaldeide; Organofos. = Organofosfati; Fosfuro zinco = Fosforo di zinco; Stricnina = Stricnina; Altro = Arsenico, cadmio, rame, solfato di tallio ecc.; Cloral. = Cloralosio

5.2 La normativa vigente in merito agli avvelenamenti

5.2.1 L'Ordinanza Ministeriale 10 febbraio 2012 "Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati"

Soltanto tre Regioni italiane, la Toscana, l'Umbria e la Puglia, hanno promulgato leggi specifiche sul divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate (Regione Toscana L. R. 16 agosto 2001, n. 39; Regione Umbria L. R. 22 ottobre 2001, n. 27; Regione Puglia L. R. 4 dicembre 2003, n. 27).

Il punto di riferimento normativo nazionale è, invece, l'Ordinanza del Ministero della Salute 10 febbraio 2012 "Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati", che ha una validità di 24 mesi e che fa seguito ad una prima ordinanza emanata dal Ministero il 18 dicembre 2008 ed alle sue successive modificazioni (19/03/2009 e 14/01/2010).

Integrazione importante all'OM è rappresentata dalla circolare applicativa emanata dal Ministero della Salute il 15/11/2011, resasi necessaria per fugare i dubbi interpretativi ai quali potevano dar adito alcune disposizioni delle precedenti ordinanze, causando una disforme applicazione di tali disposizioni nonché inadempienze da parte dei Sindaci e dei Servizi Veterinari in relazione ai compiti ad essi affidati, come quelli relativi alla bonifica dell'area interessata ed alla conseguente intensificazione dell'attività di controllo. La circolare ha fornito i criteri per uniformare le procedure su tutto il territorio nazionale ed una modulistica apposita per l'attuazione degli adempimenti previsti.

All'art. 1 dell'Ordinanza 10 febbraio 2012 si legge che "è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente; sono vietati, altresì, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce".

Negli altri articoli l'ordinanza individua i soggetti coinvolti nel caso di ritrovamento di carcasse, bocconi o esche avvelenati o presunti tali e ne definisce precisi compiti e responsabilità.

Cittadini (art. 1)

Il proprietario di un animale con sintomatologia riferibile a sospetto avvelenamento o morto per sospetto avvelenamento deve segnalare il caso alle autorità

competenti tramite il medico veterinario che emette la diagnosi oppure può segnalarlo direttamente alle autorità di polizia giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Municipale, Guardie Zoofile ecc.). Queste ultime provvederanno ad interessare un medico veterinario o i Servizi Veterinari della ASL competente.

Se il caso di sospetto avvelenamento interessa un animale senza proprietario o un animale selvatico la segnalazione può essere fatta dall'ente gestore territorialmente competente oppure dal Sindaco.

Veterinari (art. 2)

Ogni veterinario ha l'obbligo, qualora si trovi di fronte ad un animale morto per sospetto avvelenamento o ad un animale vivo con sintomatologia riferibile ad esso, di segnalare il caso, via fax o altro mezzo ufficiale, al Sindaco del territorio comunale in cui è avvenuto il sospetto avvelenamento ed al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.

Dopo la segnalazione il veterinario deve inviare la carcassa e/o il materiale sospetto e/o utile ad individuare la presenza di eventuali sostanze tossiche (vomito, liquido derivante da lavanda gastrica, esche ecc.), unitamente ad apposita scheda di accompagnamento, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio. La consegna può essere effettuata anche tramite i Servizi Veterinari della ASL competente o dal proprietario dell'animale.

Istituti Zooprofilattici Sperimentali (art. 3)

Gli IZS devono eseguire la necropsia e l'esame ispettivo del materiale entro 48 ore dal ricevimento della carcassa e/o dei bocconi e devono effettuare le analisi tossicologiche sul materiale prevenuto e/o sui campioni prelevati in fase di necropsia entro 30 giorni dal ricevimento dei campioni.

Nel caso in cui l'esame anatomopatologico (necropsia) non escluda l'avvelenamento come causa di morte, l'anatomopatologo dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale deve comunicare, tramite fax o altro mezzo ufficiale, la conferma del sospetto:

1. al veterinario che ha inviato il campione;
2. al Sindaco del Comune in cui si è verificato il sospetto avvelenamento;
3. al Servizio Veterinario dell'ASL competente;
4. alla Procura della Repubblica.

Ulteriore comunicazione sarà data agli stessi soggetti allorquando sarà disponibile l'esito delle analisi di laboratorio.

Sindaco (art. 4)

Il Sindaco, non appena ricevuta la segnalazione del rinvenimento di sospetta carcassa o sospetto boccone da parte di un veterinario, deve dare "immediate disposizioni per l'apertura di un'indagine da effettuare in collaborazione con le autorità competenti".

Se l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale comunica che "il quadro anatomopatologico non esclude il sospetto di avvelenamento" (in attesa dei risultati degli esami tossicologici) il Sindaco deve procedere entro 48 ore con:

- l'attivazione degli interventi necessari alla bonifica dell'area in cui siano stati rinvenuti carcassa e/o bocconi;
- l'apposizione di apposita cartellonistica che segnali la pericolosità dell'area;
- l'intensificazione dei controlli da parte delle autorità preposte.

Prefettura (art. 4)

L'Ordinanza Ministeriale in esame prevede che presso ciascuna Prefettura debba essere istituito un "Tavolo di coordinamento" per la gestione degli interventi da effettuare e per il monitoraggio del fenomeno. Al Tavolo devono prendere parte un rappresentante della Provincia, i Sindaci delle aree interessate e rappresentanti dei Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, del Corpo Forestale dello Stato, degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali competenti per territorio, delle Guardie Zoofile e delle Forze di Polizia locali nonché un veterinario libero professionista nominato dall'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di appartenenza.

Osservazioni

E' importante sottolineare che il provvedimento ministeriale si riferisce non solo alle esche o ai cosiddetti bocconi avvelenati ma anche alle preparazioni contenenti sostanze velenose o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli.

Il fatto che il proprietario o il responsabile dell'animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati così come il medico veterinario che emette la diagnosi di sospetto avvelenamento siano tenuti a segnalare l'accadimento alle autorità competenti è finalizzato, con ogni evidenza, all'accertamento di ogni

caso di avvelenamento, al fine di sopperire all'attuale carenza di dati, che rende difficile persino effettuare delle statistiche attendibili sulla reale portata del fenomeno.

Nella circolare applicativa del 15/11/2011 si precisa anche che la segnalazione al Sindaco e alle autorità competenti, nonché gli opportuni accertamenti diagnostici, devono essere effettuati anche nel caso in cui sul territorio si registrino mortalità massive di animali (superiore ai tre capi) in un ristretto periodo di tempo e nella stessa località, non riferibili a cause già note.

L'ordinanza non precisa quali siano i compiti specifici del Tavolo di coordinamento che deve essere istituito presso ciascuna Prefettura ma sarebbe auspicabile che esso fosse, tra l'altro, finalizzato alla raccolta dei dati disponibili sul fenomeno, alla mappatura delle zone a rischio, al coordinamento di interventi di sensibilizzazione ed informazione della popolazione ed alla messa in atto di misure efficaci di controllo del territorio.

Infine è opportuno segnalare la necessità che le norme contenute nell'ordinanza in esame siano al più presto recepite in un provvedimento legislativo, al fine di evitare la continua necessità di emanare ordinanze di durata biennale ed ottenere una maggiore protezione della salute pubblica, dell'ambiente e degli animali mediante la certezza del diritto (vedi cap. 4).

5.2.2 Utilizzo sostenibile dei pesticidi

In attuazione della direttiva 2009/128/CE è stato emanato il Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150, che definisce le misure per un uso sostenibile dei pesticidi. Pur riguardando solo la categoria di sostanze velenose dei pesticidi, che comunque risultano largamente impiegati negli avvelenamenti, questo provvedimento introduce finalmente sanzioni per varie irregolarità (es. la detenzione) che prima non potevano essere perseguite.

Ciononostante dovrebbero essere effettuati ulteriori progressi a livello normativo per rendere più efficaci i vincoli, i controlli e le sanzioni inerenti le sostanze velenose classificate nella categoria dei biocidi e soprattutto nella categoria dei presidi medico-chirurgici. La commercializzazione di questi ultimi prodotti, infatti, è sottratta alla disciplina in vigore per pesticidi e biocidi sebbene contengano principi attivi letali. Rientrano in questa categoria quei prodotti, ad uso non professionale, impiegati per proteggere le piante ornamentali, i fiori da balcone, da appartamento e da giardino domestico.

5.2.3 Avvelenamento di animali: le responsabilità penali

(a cura del dott. avv. Michele Pezone)

Ogni anno muoiono migliaia di animali, selvatici e domestici, a causa di avvelenamento. Secondo i dati riportati nel corso di un convegno dal titolo "Il Medico Veterinario nella gestione degli avvelenamenti", tenutosi a Montesilvano (PE) il 24 settembre 2011, il fenomeno degli avvelenamenti, che coinvolge quasi tutte le regioni italiane, ha causato, tra il 2005 ed il 2009, il decesso di oltre 4.500 animali. Nel solo periodo da gennaio e maggio 2012 si sono contati 282 decessi di animali (soprattutto cani, gatti e animali selvatici) per sospetto avvelenamento e, sulla base di tali dati, forniti dalle maggiori associazioni animaliste, l'eurodeputato Andrea Zanoni ha inoltrato alla Commissione Europea, in data 13 giugno 2012, un'interrogazione per chiedere l'interessamento delle istituzioni a questa problematica, proponendo anche una banca dati europea per valutare l'impatto dell'uso dei bocconi avvelenati in tutti i Paesi membri dell'Unione, alla luce del divieto di esche avvelenate introdotto dalle direttive comunitarie "Habitat" n. 92/43/CEE e "Uccelli" n. 2009/147/CE. In effetti il fenomeno dell'avvelenamento degli animali ha portata europea, come è stato evidenziato nello studio internazionale del 2009 "Animal poisoning Europe" condotto in cinque Paesi membri (Italia, Belgio, Francia, Grecia e Spagna).

Il presente paragrafo è finalizzato ad esaminare gli aspetti giuridici di tale fenomeno, sotto il profilo dell'ordinamento italiano.

In rilievo vengono, innanzitutto, gli articoli 544-bis e 544-ter del Codice Penale, introdotti dalla L. 189/04, che puniscono, rispettivamente, l'uccisione ed il maltrattamento di animali. L'art. 544-bis recita: "Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni", mentre l'art. 544-ter, in tema di maltrattamento, prevede che "chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie" è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi (come avviene per gli avvelenamenti non letali). L'ultimo comma di tale articolo prevede che la pena sia aumentata della metà se dai predetti fatti deriva la morte dell'animale.

L'introduzione dei predetti articoli (544-bis e 544-ter) nel Codice Penale è stata salutata, e non a torto, come una svolta rispetto al previgente impianto normativo, che faceva rientrare qualsiasi condotta in danno degli animali nell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 727 c.p., il quale puniva tali condotte con una modesta ammenda, dando all'imputato la facoltà di scegliere se accedere all'oblazione o addirittura tentare di arrivare alla prescrizione del procedimento, molto breve e dunque facilmente raggiungibile. I casi di condanna, pertanto, sono stati davvero pochi, e quasi sempre determinati - per quanto riguarda gli avvelenamenti - dalla mancata opposizione al decreto penale di condanna. Quest'ultimo strumento giuridico, pur avendo garantito una punizione dei colpevoli, non ha mai avuto una funzione realmente repressiva delle predette condotte, a causa della modestissima entità delle pene pecuniarie comminate.

Sempre nel Codice Penale vi sono altri articoli che vengono in rilievo ai fini della nostra disamina, quali l'art. 638 e 674.

L'art. 638, sotto la rubrica "Uccisione o danneggiamento di animali altrui", sancisce che chiunque, senza necessità, uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri (ed è questo l'elemento caratterizzante di tale previsione normativa), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, ed a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.

L'art. 674, invece, sotto la rubrica "Getto pericoloso di cose", stabilisce che chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206.

Ed invero, lasciare esche o bocconi avvelenati costituisce un pericolo non solo per gli animali, ma anche, per esempio, per i bambini che possono mettersi le mani in bocca dopo aver toccato tali prodotti.

E ciò a sottacere il fatto che le esche avvelenate sono pericolose anche per l'ambiente, visto che le sostanze velenose, come ad esempio la metaldeide e soprattutto la stricnina, sostanza che agisce con velocità fulminea e di cui

è vietato il commercio, rimangono a lungo nei tessuti delle vittime, potendo determinare anche l'inquinamento del suolo e delle falde acquifere.

Per questo, oltre alle specifiche disposizioni del Testo Unico Ambientale, che non è possibile approfondire in questa sede, può venire in rilievo anche l'art. 440 del Codice Penale, il quale punisce con la reclusione da tre a dieci anni "chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica".

Per tornare allo specifico argomento dell'avvelenamento di animali, vi sono ulteriori norme, non codicistiche, dettate dalla Legge 157/92 ("Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", in gergo conosciuta come "Legge sulla caccia"), la quale, all'articolo 21, lettera u), stabilisce che è vietato a chiunque "usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni simili", e dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie (Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265), che all'art. 146 proibisce e punisce la distribuzione di sostanze velenose.

Sull'argomento è intervenuto più volte il Ministero della Salute mediante l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti concernenti norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o bocconi avvelenati (cap. 5.2.1).

I percorsi formativi sono essenziali al fine di combattere il fenomeno degli avvelenamenti, e ciò vale anche per i soggetti deputati alla vigilanza (il Corpo Forestale dello Stato, le Polizie Municipali e Provinciali, la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza), che devono essere adeguatamente preparati affinché si possa giungere all'immediata eliminazione del pericolo ed eventualmente alla punizione dei colpevoli.

La difficoltà di cogliere in flagrante l'autore dell'avvelenamento è un dato di fatto ed è per questo che risultano importanti le statistiche, i censimenti e le mappature di cui si è parlato, perché nelle zone più colpite occorre evidentemente intensificare la sorveglianza.

Ma poi occorre professionalità, lo si ribadisce, e non solo da parte delle forze dell'ordine, ma anche da parte della magistratura inquirente. La L. 189/04 prevede, ad esempio, che i pubblici ministeri possano delegare dei compiti in ordine alla tutela degli animali d'affezione anche alle guardie zoofile, cosa che però avviene raramente.

E, dunque, quando l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale avverte la magistratura a seguito di un caso di avvelenamento accertato, occorre disporre immediatamente delle perizie, eventualmente anche a mezzo di incidenti probatori, affinché gli esami effettuati abbiano valenza probatoria, e consentano di punire il colpevole, se questo è stato individuato.

Per questo dovrebbero essere organizzati corsi di formazione ed aggiornamento per i soggetti coinvolti nel procedimento, affinché si prenda conoscenza dell'importanza dell'applicazione delle normative sopra citate, che spesso vengono considerate di scarsissima importanza.

Solo attraverso l'informazione capillare è possibile la creazione di un sistema di prevenzione e controllo, che è indispensabile ai fini della repressione dei reati e della punizione dei colpevoli di tali crimini.



[illegible][illegible]

Stampa EditPress srl
Dicembre 2012

